

Certificazione Unica 2026

PERIODO D'IMPOSTA 2025

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. Premessa	2	VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta – Compilazione dati previdenziali e assistenziali	68
1. Soggetti obbligati all'invio	2	1. Generalità	68
2. Termini e modalità di presentazione del flusso	3	2. Dati previdenziali e assistenziali	68
3. Frontespizio	7	3. Dati assicurativi INAIL	79
II. Ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	9	VII. Istruzioni per il sostituto d'imposta – Compilazione Dati fiscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	80
1. Informazioni generali	9	1. Informazioni generali	80
2. Dati del sostituto d'imposta	10	2. Dati relativi alle somme erogate	82
III. Informazioni per il contribuente	10	VIII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali - Certificazione Redditi - locazioni brevi	89
1. Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679)	11	1. Informazioni generali	89
2. Utilizzo della certificazione	13	APPENDICE	92
3. Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF	14	Tabella A	
4. Certificazione dei dati previdenziali e assistenziali	16	Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%	92
IV. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta – Compilazione dati anagrafici	16	Tabella B	
1. Informazioni generali	16	Oneri per i quali spetta la detrazione del 26%	92
2. Dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme	17	Tabella C	
V. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta – Compilazione dati fiscali - Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale	19	Oneri per i quali spetta la detrazione del 30%	92
1. Informazioni generali	19	Tabella D	
2. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi	20	Oneri per i quali spetta la detrazione del 35%	92
		Tabella E	
		Oneri per i quali spetta la detrazione del 90%	93
		Tabella F	
		Codifica annotazioni	93
		Tabella G	
		Categorie particolari	95
		Tabella H	
		Elenco dei paesi e territori esteri	96
		Tabella L	
		Oneri deducibili	97
		Tabella N	
		Causa conguaglio	97

I. Premessa

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2026** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

1. Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2026 ovvero entro il 30 aprile 2026 coloro che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. La CU 2026 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell'INPS, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia oppure le Università per i dottorati di ricerca. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, come sostituiti dall'articolo 2-bis della legge n. 63 del 1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2025 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

2. Termini e modalità di presentazione del flusso

2.1 Termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2026 (30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2026 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2026 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell'IRPEF del (Mod. 730-1).

2.2 Modalità di presentazione

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

a) Presentazione diretta da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline* in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate www.agenzia-entrate.gov.it.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato

In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, questi è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.

2.3 Comunicazione di avvenuta presentazione

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, è consultabile tramite la funzionalità "Ricerca Ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

2.4 Operazioni straordinarie e successioni

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie comportino:

- il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione della sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti;
- l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l'al-

tra i redditi erogati successivamente all'evento, salvo l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituto nell'intero periodo d'imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (comunicazione unica 2026), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della Certificazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro "Dati relativi al sostituto" e nelle certificazioni intestate ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la Comunicazione Unica 2026, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "Dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione".

Analoghe modalità di compilazione delle certificazioni devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.

Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta evidenziando nella sezione "Dati relativi ai conguagli" i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. Si precisa che in questo ultimo caso nel punto 537 dovrà essere riportato il codice fiscale del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di certificazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 41 e 42 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Comunicazione Unica 2026 che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso, e delle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Tali Certificazioni dovranno essere integralmente inviate soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati. Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2025 o del 2026, prima dell'invio della Comunicazione Unica 2026, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:

- delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati;
- delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 681** presente nella sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Si fa presente che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

- se il soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa inviare la Comunicazione Unica 2026 a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;

– se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto all'invio della Certificazione unica per ciascun percipiente, il dichiarante dovrà riportare i risultati delle predette operazioni, indicando nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri dati anagrafici, evidenziando, nei punti da 531 a 570, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente.

Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.

Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto", presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni, i propri dati anagrafici e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 71** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati anagrafici. Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da 52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, è comunque tenuto all'invio della certificazione indicando in quest'ultima i dati di lavoro dipendente, le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di barrare il punto 682. Si precisa che il sostituto cedente, non effettuando le operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29 relativi rispettivamente all'addizionale regionale all'Irpef, al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef e all'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef. È bene precisare che il sostituto cedente sarà tenuto a compilare i predetti punti solo per indicare le trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati sempre con il medesimo lavoratore, per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio. Il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione unica emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 531 a 570, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Successioni mortis causa

• Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro "Dati relativi al sostituto", e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell'erede che la sottoscrive.

• Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

Nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2025, o nel 2026 ante presentazione della Comunicazione Unica 2026, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2026 anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal *de cuius*, l'erede dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 681** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Si fa presente che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'erede nella certificazione lavoro dipendente e assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri dati anagrafici evidenziando, nei punti da 531 a 570, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per le certificazioni rilasciate dal *de cuius* l'erede dichiarante provvederà ad indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto", presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni, i propri dati anagrafici, e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 71** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Viceversa, per le certificazioni rilasciate dall'erede dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati anagrafici.

Pertanto, nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal *de cuius*, ma vi abbia provveduto l'erede che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da 52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

2.5 Compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (Art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973)

L'articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 683. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il sostituto d'imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nei punti da 531 a 570, le somme e i valori corrisposti dall'ufficio secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 538 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell'art. 29 del DPR n. 600/73.

3. Frontespizio

Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo di comunicazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

3.1 Tipo di comunicazione

Annullamento

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.

Sostituzione

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, indicare uno dei seguenti codici:

- 1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 99 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

3.2 Dati relativi al sostituto

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

3.3 Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta il flusso. Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi punti, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui il flusso si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della comunicazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che invia deve avere cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- | |
|--|
| 1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| 2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire |
| 3 - Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale |
| 4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| 5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati |
| 6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 - Erede |
| 8 - Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| 9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione |
| 10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 |
| 11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
| 12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) |
| 13 - Amministratore di condominio |
| 14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione |
| 15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |

Particolare modalità di compilazione della presente sezione è riservata nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto.

In questa particolare ipotesi è necessario:

- barrare la casella "Casi particolari";
- riportare nella casella "Codice fiscale" il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
- non compilare la casella "Codice carica",
- riportare obbligatoriamente nella casella "Codice fiscale società o ente dichiarante" il codice fiscale del nuovo sostituto;
- riportare nelle caselle "Cognome" e "Nome" i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

Si precisa che in questa ipotesi, nella precedente sezione "Dati relativi al sostituto" devono essere indicati i dati relativi al sostituto estinto.

3.4 Firma della comunicazione

Compilare la casella "Numero certificazioni" inserendo il numero di certificazioni che vengono inviate e quindi che compongono il flusso e firmare la comunicazione.

Barrare la casella "Quadro CT" nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

3.5 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la comunicazione in via telematica.

L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione, ovvero dell'impegno cumulativo;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la comunicazione", deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto ovvero il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

II. Ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

1. Informazioni generali

Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I sostituti d'imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (**Entratel** o **Fisconline**) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.

Anche i sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.

CHI DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

CHI NON DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede **Entratel**, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

In presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica.

Viceversa, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.

Qualora i dati delle certificazioni siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT è verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.

Di conseguenza, qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse

forniture all'interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro DB Compilato).

Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo (solo record H).

2. Dati del sostituto d'imposta

Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B)

Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.

Il sostituto deve barrare la casella se è un utente **Fisconline**; se, invece, è un utente **Entratel** deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro "codice sede **Entratel**".

SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A)

I sostituti d'imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico **Entratel** dell'intermediario abilitato prescelto.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice fiscale dell'intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e, nella **colonna 2** il corrispondente "codice sede **Entratel**" dell'intermediario.

Nella **colonna 3** deve essere indicato il numero di cellulare dell'intermediario e, nella colonna 4, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario per permettere all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.

In questa sezione è presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d'imposta delegante.

La sezione B deve essere compilata da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l'utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.

III. Informazioni per il contribuente

La Certificazione Unica 2026 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2026 in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla

contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo è necessario che il codice CIN comunicato per l'identificazione dell'immobile oggetto di locazione breve sia corretto e coincidente con quello rilasciato dal Ministero del Turismo.

Per una rapida consultazione delle codifiche riportate nella Certificazione Unica 2026, rilasciata al percipiente, è possibile consultare le tabelle presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

1.1 Finalità del trattamento

I dati da lei trasmessi attraverso questo modello di certificazione verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge (ad es. ai fini del calcolo dell'Isee). I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

1.2 Conferimento dati

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici), così come indicati nella certificazione, sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate.

Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Tali scelte, secondo l'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, comportano il conferimento di categorie particolari di dati personali.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

1.3 Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento) in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1.4 Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative

informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

1.5 Categorie di destinatari dei dati

I dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

1.6 Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La Certificazione Unica del sostituto d'imposta può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

1.7 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106 - 00147.

Per la sola attività di elaborazione dei dati presenti nella certificazione il sostituto d'imposta assume la qualifica di titolare del trattamento e in quanto tale deve rendere l'informativa all'interessato sulle modalità del trattamento. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di titolare del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

1.8 Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

1.9 Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenzia-entrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

1.10 Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE). Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

1.11 Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

1.12 Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1 Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella presente Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione). Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest'ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che procederà alla correzione dei dati.

2.2 La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest'ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto.

2.3 Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro M del mod. 730/2026:
 - se hanno percepito nel 2025 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026:
 - se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro T del mod. 730/2026:
 - se nel 2025 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
 - se nel 2025 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
 - se nel 2025 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il modulo RW del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro W del mod. 730/2026 se nel 2025 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;

- il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro K del mod. 730/2026 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero per il modello 730/2026. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

2.4 La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

2.5 Presenza di più di quattro immobili locati in regime di locazione breve

In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

3. Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali, prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche;
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente);
- all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'Irpef

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- f) sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 21, della parte "dati fiscali" della Certificazione Unica (CU 2026), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

3.3 Destinazione del 2 per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del D.L. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

3.4 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI Persone Fisiche 2026 con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

4.1 INPS – Sezioni 1 e 3

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al D.Lgs. del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni dell'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato per i lavoratori subordinati nella Sezione 1, punto 6, e per i lavoratori parasubordinati nella Sezione 3, punto 47. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4.2 Gestione Pubblica – Sezione 2

La Sezione 2 certifica i redditi imponibili e i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Pubblica (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS). Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini Pensionistici, previdenziali (TFS, TFR), Gestione credito, ENPDEP, ENAM ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2025.

L'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, della Gestione credito, dell'ENPDEP e dell'ENAM viene attestato nella Sezione 2, nei punti 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35 e 36.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4.3 Inps GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate - SEZIONE 3 bis

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti dal 1 luglio 2023 agli sportivi dilettantistici di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e/o dall'art. 67 comma 1 lett. m), compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

4.4 Inps Gestione separata magistrati onorari confermati non esclusivisti – SEZIONE 3 ter

La sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nell'anno 2025 ai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitano le funzioni in **via non esclusiva** e obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 come previsto dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75/2023.

4.5 Inps Soci cooperative Artigiane - Sezione 4

La Sezione 4 è riservata all'indicazione dei dati relativi ai redditi erogati ai soci di cooperative artigiane titolari di un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, da riportare a cura del lavoratore nel modello Redditi Persone Fisiche, quadro RR sezione I.

4.6 Altri Enti – Sezione 5

La Sezione 5 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni. Nei relativi punti, l'iscritto alla Cassa può riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nell'anno 2025. L'importo complessivo dei contributi effettivamente versati nell'anno di riferimento è attestato nella Sezione 5, punto 86. Nel punto 87 si attesta anche l'eventuale versamento di altri contributi obbligatori se presenti e, al punto 88, il loro importo.

IV. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati anagrafici

1. Informazioni generali

La Certificazione Unica 2026 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) dai datori

di lavoro, sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nella Certificazione Unica sono riportati anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un'unica Certificazione Unica. Tale modalità di indicazione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta con lo stesso percipiente.

Ad esempio, per i lavoratori stagionali per i quali vengano ad instaurarsi più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto nel corso del medesimo periodo d'imposta, deve essere rilasciata una sola Certificazione Unica relativamente ai redditi erogati. Si precisa che in riferimento ai diversi TFR erogati alla conclusione di ciascun periodo di lavoro si dovranno compilare tanti moduli quante sono le erogazioni di TFR effettuate.

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la Certificazione Unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei punti non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d'imposta.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2025 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella F posta in appendice alle presenti istruzioni con il corrispondente codice. Si fa presente che la tabella F non va utilizzata relativamente ai redditi di lavoro autonomo. Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica diversa da quella inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo ovvero entro il 30 aprile deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

2. Dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme

2.1 Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità).

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nella casella "codice sede", il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autono-

mamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di congruaggio. Nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, riportare nella casella "Codice fiscale sostituto subentrante", il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l'annullamento.

2.2 Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Nella presente sezione il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2025. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2026 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2025. In particolare, va compilato se la residenza è stata variata trasferendola in un altro comune. Il rigo va compilato anche nella ipotesi in cui il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere.

Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella sola ipotesi di indicazione del codice "N" nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo.

Nel **punto 8** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella G posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Per la compilazione del **punto 9** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 99 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione. In caso di ritenute e trattenute sospese indicate nei punti 30, 31, 33, 34, 488 (con codice 5 nel punto 484), 500, 501, 577, 597, 654, 673 e 676, il punto 9 deve essere obbligatoriamente compilato al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate una corretta predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il **punto 10** deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

- 1 nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
- 2 nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

Relativamente ai docenti, ricercatori e impatriati, viene richiesta l'indicazione dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Tale informazione deve essere riportata nel **punto 11**.

Si precisa che coloro che fruiscono dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Per la compilazione del predetto punto deve essere consultata la Tabella H presente nell'Appendice alle istruzioni.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei **punti 22 e 26**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

2.3 Dati relativi al rappresentante

In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il codice fiscale del rappresentante.

2.4 Riservato ai percipienti esteri

La presente sezione deve essere compilata nella ipotesi in cui il percipiente (sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo) è un soggetto "non residente".

In particolare:

- nel **punto 40** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nel **punto 41** indicare la località di residenza estera;
- nel **punto 42** barrare la casella nel caso in cui al precedente punto 41 è stato riportato il luogo di attinenza. Tale compilazione è obbligatoria in presenza di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera;
- nel **punto 43** indicare l'indirizzo di residenza;
- nel **punto 44** barrare la casella in presenza di soggetti di cui all'art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker);
- nel **punto 45** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella H - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 46** barrare la casella in presenza di frontalieri svizzeri.

V. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali - Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

1. Informazioni generali

ATTENZIONE Le istruzioni di seguito riportate riguardano sia la compilazione della Certificazione Unica 2026 da rilasciare al contribuente entro il 16 marzo 2026, c.d. Certificazione Unica Sintetica e costituita dai soli punti tratteggiati, sia la compilazione della Certificazione Unica 2026, c.d. Certificazione Unica Ordinaria e costituita da tutti i punti sia tratteggiati che non tratteggiati, da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026 ovvero il 30 aprile in caso di certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, al fine della predisposizione del modello 730 pre-compilato. Da quest'anno anche le certificazioni contenenti esclusivamente provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

I punti comuni da inviare sia al contribuente che all'Agenzia, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere, esclusivamente, all'Agenzia delle Entrate sono riportate nelle caselle non tratteggiate.

Nella **sezione "Dati fiscali"** vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella sezione "Dati anagrafici" i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto.

In tal caso:

- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e/o 13 della sezione "Dati fi-

scali" della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 21;

- l'importo del "trattamento integrativo" erogato all'erede, deve essere indicato nel punto 391 della sezione "Dati fiscali";
- l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, corrisposta all'erede, deve essere indicato al punto 725 della sezione "Dati fiscali";
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione;
- nel punto 8 "categorie particolari" riportare il codice Z rilevabile dalla tabella G posta in appendice alle presenti istruzioni.

Il sostituto d'imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente, dovrà congruagliare nell'ultima CU rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.

In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultima CU rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.

Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.

Per ciascun percipiente dovranno, essere trasmesse più certificazioni nelle seguenti ipotesi:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

2. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi

ATTENZIONE Le presenti istruzioni riportano in modo dettagliato i codici tributo attribuiti alle ritenute e alle trattenute utilizzabili nel modello F24. Si precisa che tali importi devono considerarsi al netto degli eventuali eccessi di versamento.

Nel punto 21 devono essere riportate le ritenute versate con i seguenti codici tributo: 1001, 100E, 1301, 1601, 1901, 1920, 130E, 192E.

Nel punto 23 devono essere riportate le addizionali regionali 2024 trattenute nel 2025 versate con i seguenti codici tributo: 3802, 381E.

Nel punto 24 devono essere riportate le addizionali regionali 2025 relative ai rapporti cessati versate con i seguenti codici tributo: 3802, 381E.

Nel punto 25 deve essere riportato il saldo 2024 dell'addizionale comunale versato con i seguenti codici tributo: 3848, 384E.

Nel punto 26 deve essere riportato l'acconto 2025 dell'addizionale comunale versato con i seguenti codici tributo: 3847, 385E.

Nel punto 28 deve essere riportato l'addizionale comunale relativa ai rapporti cessati nel 2025 versata con i seguenti codici tributo: 3848, 384E.

Nel punto 61 deve essere riportato il saldo Irpef 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.

Nel punto 71 deve essere riportato l'importo dell'addizionale regionale 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.

Nel punto 81 deve essere riportato l'importo del saldo dell'addizionale comunale 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.

Nel punto 91 deve essere riportato l'importo del saldo cedolare secca locazioni 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.

Nel punto 101 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 e 1908.

Nel punto 111 deve essere riportato l'importo dell'acconto tassazione separata relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.

Nel punto 121 deve essere riportato l'importo del primo acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.

Nel punto 122 deve essere riportato l'importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.

Nel punto 124 deve essere riportato l'importo dell'acconto addizionale comunale relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.

Nel punto 126 deve essere riportato l'importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Nel punto 127 deve essere riportato l'importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Nel punto 141 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati all'erario relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1630 e 118E.

Nel punto 142 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati alla regione relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3790 e 124E.

Nel punto 143 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati al comune relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3795 e 125E.

Nel punto 261 deve essere riportato il saldo Irpef 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.

Nel punto 271 deve essere riportato l'importo dell'addizionale regionale 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.

Nel punto 281 deve essere riportato l'importo del saldo dell'addizionale comunale 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.

Nel punto 291 deve essere riportato l'importo del saldo cedolare secca locazioni 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.

Nel punto 301 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 e 1908.

Nel punto 311 deve essere riportato l'importo dell'acconto tassazione separata relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.

Nel punto 321 deve essere riportato l'importo del primo acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.

Nel punto 322 deve essere riportato l'importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.

Nel punto 324 deve essere riportato l'importo dell'acconto addizionale comunale relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.

Nel punto 326 deve essere riportato l'importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Nel punto 327 deve essere riportato l'importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Nel punto 373 deve essere riportato l'importo del credito per canoni di locazione recuperato e versato con i seguenti codici tributo: 1633 e 163E.

Nei punti 393 e 394 deve essere riportato l'importo del trattamento integrativo recuperato e versato rispettivamente in un'unica soluzione entro le operazioni di conguaglio ovvero rateizzato successivamente alle operazioni di conguaglio, con i seguenti codici tributo 1701 e 170E.

Nel punto 468 deve essere riportato l'importo delle maggiori ritenute operate sui bonus e stock option versato con i seguenti codici tributo: 1001, 1601, 1901, 1920, 1301, 100E, 130E e 192E.

Nel punto 470 deve essere riportato l'importo operato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio versato con i seguenti codici tributo: 1066, 4934, 4935, 103E, 193E, 194E.

Se nel punto 484 è inserito il codice 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.

Se nel punto 484 è inserito un codice diverso da 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con il codice tributo 1018.

Nel punto 498 deve essere riportato l'importo delle ritenute operate sui redditi relativi ai lavori socialmente utili per i quali risulta applicata la tassazione agevolata, versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.

Nel punto 513 deve essere riportato l'importo delle ritenute operate sui compensi relativi agli anni precedenti assoggettati a tassazione separata, versati con i seguenti codici tributo: 1002, 1302, 1602, 1902, 1921, 102E, 115E e 123E.

Nei punti 576 e 596 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva operata sulle somme erogate per premi di risultato e versato con i seguenti codici tributo: 1053, 1305, 1604, 1904 e 1905.

Nel punto 653 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva operata sulle somme erogate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, versati con i seguenti codici tributo: 1067, 1065, 1917, 1918 e 1306.

Nel punto 672 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, versati con i seguenti codici tributo: 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E.

Nel punto 675 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva operata sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, versati con i seguenti codici tributo: 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.

Nei punti 727 e 728 deve essere riportato l'importo della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 recuperato e versato rispettivamente in un'unica soluzione entro le operazioni di conguaglio ovvero rateizzato successivamente alle operazioni di conguaglio, con i seguenti codici tributo 1704 e 175E.

Nel punto 804 deve essere riportato l'importo delle ritenute sul TFR e sulle prestazioni pensionistiche in forma di capitale versate con i seguenti codici tributo: 1012, 1040, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E e 121E.

Nel punto 920 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR versato in acconto e a saldo con i seguenti codici tributo: 1712, 119E, 1713 e 120E.

Nei **punti 1 e 2** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nei presenti punti sono ad esempio: stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Nei presenti punti vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane in quanto la legge n. 208 del 2015, ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione "dati anagrafici relativi al dipendente" il codice Z3, rilevabile dalla tabella G posta in appendice alle seguenti istruzioni.

In particolare, nel punto 1 vanno indicati i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, nel punto 2 vanno indicati i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo determinato. Ad esempio, nel caso di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio, queste dovranno essere riportate nel punto 2, mentre in caso di erogazione di prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124 del 1993, queste dovranno essere riportate nel punto 1.

Nei presenti punti deve essere altresì indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all'art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del TUIR proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012. Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte, nonché della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. relativa alla quota di TFR assoggettata a tassazione ordinaria, sulla quale è stata operata una imposizione sostitutiva.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tali punti comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, indicare nei presenti punti il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in tali punti va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2025 e nel punto 21 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2025 dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora il reddito di cui ai punti 1 o 2 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 10.000,00).

Il DL n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha modificato l'art. 188-bis del Tuir, prevedendo una nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. In particolare è stato previsto che tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Nei punti 1 o 2 vanno indicati i redditi di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del Tuir.

Si precisa che se l'abbattimento del 30 per cento è maggiore o uguale a 26.000 euro l'importo da indicare nei presenti punti dovrà essere ridotto dell'importo dell'abbattimento calcolato. Qualora l'abbattimento del 30 per cento sia minore di 26.000 euro si dovrà imputare pro quota l'importo minimo di abbattimento pari a euro 26.000. Nella ipotesi in cui l'importo dell'abbattimento sia maggiore dell'importo del reddito percepito, il predetto abbattimento sarà pari al reddito stesso. Le modalità di determinazione dell'abbattimento sopra descritte dovranno essere seguite anche per la determinazione degli importi da riportare nei successivi punti 3, 4, 5 e 13.

Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore dell'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nel **punto 463** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), riportando nel **punto 462** il codice 2.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, indicare nei presenti punti solo il 50% dei redditi corrisposti. Nel **punto 463** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), riportando nel **punto 462** il codice 4.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 50% del reddito complessivo nelle annotazioni (cod. BD), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, indicare nei presenti punti:

- 30 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 10 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-bis, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-quater, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015.

Nel **punto 463** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo, riportando nel **punto 462**, rispettivamente i codici 6, 8 e 9.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del reddito complessivo (70% per i lavoratori di cui al comma 1, 90% per i lavoratori di cui al comma 5-bis e 50% per i lavoratori di cui al comma 5-quater nelle annotazioni (codici CQ, CR e CS), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto dalla Legge del 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, comma 50, indicare nei presenti punti:

- 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021) ovvero rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 10 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021) ovvero rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015.

Nel **punto 463** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo, riportando nel **punto 462**, rispettivamente i codici 13 e 14.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del reddito complessivo (50% ovvero 90%) nelle annotazioni (codici CT e CU), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del Tuir, come previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, indicare nei presenti punti il 10% dei redditi corrisposti ai ricercatori che rientrano in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal predetto D.L. e che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.

Nel **punto 463** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo, riportando nel **punto 462**, il codice 15.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% del reddito complessivo, nelle annotazioni (codice CV) deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, come previsto dall'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023, indicare nei presenti punti:

50% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000 euro) ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023;

40% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000 euro) ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 4, dell'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023.

Nel **punto 463** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo, riportando nel **punto 462**, rispettivamente i codici 16 e 17.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del reddito complessivo (50% ovvero 60%) nelle annotazioni (codici GA e GB), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Remunerazioni sottoforma di bonus e stock option

In base a quanto stabilito dall'articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'articolo 23, comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL):

- l'ammontare complessivo di dette remunerazioni;
- la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.

Nel **punto 3** va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3 del TUIR.

Nel presente punto va altresì indicato il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del Tuir. Inoltre, va indicato il reddito di pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato limitatamente a quella percepita dagli orfani per la parte eccedente euro 1.000 come previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 232 dell'11 dicembre 2016.

Nel **punto 4** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR.

Nel presente punto vanno altresì indicati gli altri redditi assimilati prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del TUIR.

Nel **punto 5** va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR.

Nel presente punto vanno altresì indicati i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti (punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13), le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti da 531 a 570.

Relativamente ai punti 1, 2, 4 e 13 nei campi 474 e 475 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l'importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d'imposta rispettivamente a euro 1.000,00 e a euro 2.000,00, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo. Relativamente ai punti 1, 2, 4 e 13 nel campo 476 deve essere indicato il valore delle somme erogate o rimborsate dal sostituto di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 207 del 2024. Tale disposizione si applica ai titolari di lavoro dipendente che abbiano percepito nell'anno precedente alla data di assunzione un ammontare non superiore a 35.000 euro, così come previsto all'articolo 1, comma 387 della legge medesima.

Se l'importo complessivo di dette erogazioni o rimborsi è superiore nel periodo d'imposta a euro 5.000, la parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 nelle annotazioni (cod. Al) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), della data di inizio e/o di fine del rapporto di lavoro o pensione e del relativo importo.

Redditi esenti

Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d'imposta deve rilasciare la Certificazione Unica 2026 per indicare l'importo di tali redditi nel **punto 465**, riportando altresì il codice 21 nel **punto 464**.

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nel **punto 465**, riportando altresì il codice 21 nel **punto 464**.

Nel **punto 6** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR.

Nel **punto 7** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 3 del TUIR.

Con riferimento ai punti 6 e 7 nelle annotazioni (cod. Al) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno, (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno, l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo importo. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 6 e 7 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto. Nel **punto 9** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il **punto 10** deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 compilato).

Nel **punto 11** deve essere riportato:

- il codice 1 nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno. In tal caso nel **punto 8** deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato;
- il codice 2 se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita);
- il codice 3 nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);
- il codice 4 nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

In caso di conguaglio di altre CU, nei punti 8, 9, 10 e 11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla CU conguagliante.

La Legge n. 160 del 2019 ha previsto all'art. 1, comma 573 che l'imposta dovuta sui redditi diversi da quello d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'art. 188-bis del Tuir, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta. Al fine di individuare il reddito complessivo prodotto a Campione d'Italia erogato in euro o in franchi svizzeri riportare nel **punto 12** il totale dei redditi erogati in franchi svizzeri già riportati nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e il successivo punto 13. Si ricorda che per i redditi erogati in euro sono stati già previsti appositi punti da 761 a 776.

Nel **punto 13** va indicata la quota imponibile dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive iscritti in apposito registro tenuto dall'attività vigilante.

Nel **punto 21** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto sono determinate dall'ammontare

dell'imposta netta riportata al punto 375 al netto del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero indicato al punto 376. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto del credito riconosciuto a fronte degli interessi dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza relativi all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 30.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 21 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 21 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 469 e 471.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 riportate nella certificazione intestata agli eredi.

Nel **punto 22** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 31.

Nel **punto 23** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2024 trattenuta nel 2025 dal sostituto dichiarante. Si precisa pertanto che in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro il presente punto dovrà essere compilato nelle rispettive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tale punto dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato tali trattenute, pertanto tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.

Nel **punto 24** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2025 trattenuta nel 2025 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2025 già indicato nel precedente punto 22. In caso di CU conguagliante nel presente punto non dovranno essere riportati i dati relativi ai versamenti indicati nelle CU conguagliate. Tale informazione dovrà invece essere riportata nel punto 22.

Nel **punto 25** va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2024 trattenuta nel 2025 dal sostituto. Si precisa che in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro il presente punto dovrà essere compilato nelle rispettive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tale punto dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato tali trattenute, pertanto tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.

Nel **punto 26** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2025 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 33.

Nel **punto 27** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2025 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 34.

Si precisa che nel caso di operazioni di conguaglio con presenza di altre certificazioni uniche, nei punti 22, 26 e 27 dovranno essere indicate le somme trattenute dai precedenti sostituti d'imposta. La medesima modalità di compilazione dei predetti punti dovrà essere seguita anche in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d'imposta.

Nel **punto 28** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2025 trattenuta nel 2025 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2025. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 26. In caso di CU conguagliante nel presente punto non dovranno essere riportati i dati relativi ai versamenti indicati nelle CU conguagliate.

Nel **punto 29** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2026 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Si precisa che i punti 26, 27 e 29 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale. Gli importi evidenziati nei punti 22, 27 e 29 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 22, 26 e 27 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di la-

voro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare, andrà indicato al punto 26 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto, al punto 27 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nella Certificazione Unica 2026 rilasciata per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 26 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 29 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 30** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 21.

Nel **punto 31** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 22.

Nel **punto 32** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 23 e 24.

Nel **punto 33** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2025 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.

Nel **punto 34** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 27. Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nella CU precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nella CU precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 35** va indicato il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel 2025 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 25 e 28.

Nel **punto 36** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2025 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26. L'articolo 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 come modificato dall'articolo 8, comma 11, del D.L. n. 111 del 14 ottobre 2019, prevede che i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Nelle annotazioni il sostituto dovrà riportare l'importo delle rate versate (cod. CD) e l'importo delle rate non versate (cod. CE).

Assistenza fiscale 730/2025 Dichiarante e Coniuge

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2025, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770/2026 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2025.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 51. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2025 da lui e dal sostituto cedente.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella presente sezione i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2025.

Il **punto 51** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 52** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

Il **punto 54** va compilato in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. In particolare riportare il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod 730/4 che identifica il motivo della integrazione effettuata. Il **punto 55** va compilato in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. In particolare riportare il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata.

Presenza del Mod. 730/4 Ordinario

Nel caso in cui non siano pervenuti per il singolo percipiente modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi i punti da 61 a 133 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte.

Saldo Irpef 2024 Dichiarante

Nel **punto 61** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 63**.

Esempio

Modello 730/4 nel rigo "importo Irpef da trattenere" euro 1000; effettivamente trattenuto 900.

La CU va così compilata:

- **punto 61** euro 900
- **punto 63** euro 100

Nel **punto 62** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "importo Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 64**.

Esempio

Modello 730/4 nel rigo "importo Irpef da rimborsare" euro 1500; effettivamente rimborsato euro 1000.

La CU va così compilata:

- **punto 62** euro 1000
- **punto 64** euro 500

Addizionale Regionale 2024 Dichiarante

Nel **punto 71** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "importo Addizionale regionale all'Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 73**.

Nel **punto 72** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo addizionale regionale all'Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 74**. Nel **punto 75** riportare il codice regione desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4;

Saldo Addizionale Comunale 2024 Dichiarante

Nel **punto 81** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Addizionale comunale all'Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 83**. Nel **punto 82** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo addizionale comunale all'Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 84**. Nel **punto 85** riportare il codice comune desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4.

Saldo Cedolare secca locazioni 2024 Dichiarante

Nel **punto 91** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "cedolare secca locazioni da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 93**. Nel **punto 92** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "cedolare secca locazioni da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 94**.

Esempi di compilazione

Modello 730/4 Ordinario

Importo Irpef da rimborsare euro 1000

Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100

Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Ipotizzando che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 50, la CU va così compilata

– Punto 62 euro 950

– Punto 64 euro 50

– Punto 71 euro 100

– Punto 81 euro 50

Modello 730/4 Ordinario congiunto

Dichiarante

Importo Irpef da rimborsare euro 1000

Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100

Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Coniuge

Importo Irpef da trattenere euro 300

Importo Addizionale Regionale da rimborsare euro 70

Importo Addizionale Comunale da rimborsare euro 50

Supponendo che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 170 e ipotizzando un'attribuzione proporzionale di tale importo tra coniuge e dichiarante, tale ammontare dovrebbe essere così ripartito: euro 151 per il dichiarante e euro 19 per il coniuge.

La CU va così compilata

Sezione dichiarante

– Punto 62 euro 849

– Punto 64 euro 151

– Punto 71 euro 100

– Punto 81 euro 50

Sezione coniuge

– Punto 261 euro 300

– Punto 272 euro 51

– Punto 274 euro 19

– Punto 282 euro 50

Imposta sostitutiva premi di risultato

Nel **punto 101** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "imposta sostitutiva premio di risultato" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 102**.

Acconto tassazione separata

Nel **punto 111** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "acconto del 20% su redditi a tassazione separata" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 112**.

Acconti

Nel **punto 121** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "prima rata di acconto Irpef per il 2025" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "importo prima rata di acconto Irpef per il 2025" euro 500; effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:

– Punto 121 euro 400

Nel **punto 122** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (**casella 123 barrata**) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2025" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo" seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2025" euro 600; effettivamente trattenuto euro 300. La CU va così compilata:

– Punto 122 euro 300

Nel **punto 124** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2025" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2025" euro 500; effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:

– Punto 124 euro 400

Nel **punto 125** va indicato il codice comune desunto dal corrispondente rigo (Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2025) del mod. 730/4.

Nel **punto 126** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "prima rata di acconto Cedolare secca per il 2025" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "importo prima rata di acconto Cedolare secca per il 2025" euro 500; effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:

– Punto 126 euro 400

Nel **punto 127** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (**punto 128** barrato) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2025" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2025" euro 600; effettivamente trattenuto euro zero. La CU va così compilata:

– Punto 128 barrato

– Punto 127 non compilato

Si precisa che gli acconti relativi al dichiarante e al coniuge devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento. Qualora i predetti acconti relativi al dichiarante non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionale, riportare nei **punti 131, 132 e 133** l'importo sospeso già compreso nei precedenti punti 121, 122, 124, 126 e 127.

Nel caso in cui non siano pervenuti per il singolo percipiente modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi i punti da 261 a 333 relativi all'assistenza fiscale 730/2025 Coniuge, devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite per il dichiarante nei punti da 61 a 133, facendo riferimento ai dati del coniuge presenti nel mod. 730/4. Nel caso di importi non trattenuti riportati nei campi 63, 73, 83, 93, 263, 273, 283 e 293 il sostituto compilerà l'annotazione (cod. CL), con il quale informerà il sostituto che dovrà procedere autonomamente al versamento dei predetti importi.

Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un modello 730/4 integrativo di un precedente mod. 730/4 Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:

Nel caso di mod. 730/4 integrativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo che risulta dall'operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d'imposta che tiene conto di quanto operato sia con il primo modello 730/4 che di quello relativo al modello 730/4 integrativo.

Esempio

Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere	euro	1000
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere	euro	200
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare	euro	30
Seconda o unica rata di acconto Irpef	euro	180

Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l'importo Irpef da trattenere a seguito di ulteriori oneri da far valere sia pari a euro 900:

Modello 730/4 Integrativo

Importo Irpef da rimborsare euro 100
Il sostituto d'imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730/4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730/4 integrativo). La CU va così compilata:

- punto 61	euro	900
- punto 71	euro	200
- punto 82	euro	30
- punto 122	euro	180

Esempio Mod. 730/4 integrativo pervenuto ma non conguagliato

Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere	euro	1000
-----------------------------	------	------

Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l'importo Irpef da rimborsare a seguito di ulteriori oneri da far valere sia pari a euro 100:

Modello 730/4 Integrativo

Importo Irpef da rimborsare euro 1.100 (1.000 + 100)

Nel caso in cui non siano state effettuate le operazioni di conguaglio del mod. 730-4 pervenuto, la CU va così compilata:

- punto 54	codice	1
- punto 64	euro	1.100

Se il conguaglio non è stato effettuato per incapienza del monte ritenute, va compilato anche il punto 51 con il codice "E".

Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un mod. 730/4 rettificativo di un precedente mod. 730/4 Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:

Nel caso di mod. 730/4 rettificativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730/4 rettificativo **non tenendo conto** di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 Ordinario. Pertanto, nella compilazione alla CU si deve far riferimento alle informazioni presenti nel mod. 730/4 rettificativo utilizzando le modalità descritte relativamente al mod. 730/4 Ordinario.

Esempio

Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere	euro	1000
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere	euro	200
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare	euro	30
Seconda o unica rata di acconto Irpef	euro	180

Mod. 730/4 Rettificativo

Importo Irpef da trattenere	euro	900
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere	euro	200
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare	euro	30
Seconda o unica rata di acconto Irpef	euro	180

Qualora il sostituto d'imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730-4 Ordinario, dovrà provvedere a rimborsare l'importo di euro 100 per saldo Irpef, che risulta essere stato trattenuto in eccesso. Non è prevista l'esposizione dell'importo rimborsato di euro 100 nella CU.

La CU va così compilata:

– punto 55	codice 1	
– punto 61	euro	900
– punto 71	euro	200
– punto 82	euro	30
– punto 122	euro	180

Nei punti 141, 142 e 143 riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per rateazione, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Nei punti 151, 152, e 153 riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per incapacienza della retribuzione e/o per rettifica, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Nei punti da 161 a 166 devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle locazioni relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. I medesimi importi dovranno essere riportati anche nelle annotazioni (cod. BR).

Oneri detraibili

Nei punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 va indicato il codice relativo all'onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, del 26% del 30%, del 35% e del 90%. prelevabile dalle tabelle A, B, C, D e E poste in appendice alle presenti istruzioni.

Nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 va indicato l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato nei precedenti punti.

Nei presenti punti dovrà anche essere riportato l'importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, riportando per tali importi il codice 94, tale informazione dovrà essere riportata anche nelle annotazioni (cod. AP).

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tali punti devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Tali importi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio. Si precisa che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Detrazioni e crediti

Al punto 361 è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13, della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico", ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
 - è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis;
- L'articolo 1, comma 11 della legge n. 207 del 2024 ha modificato l'articolo 12 del Tuir. In particolare, al comma 1, lettera c) è stato previsto che le detrazioni spettano ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.

I successivi campi verranno, pertanto, compilati in base alle attuali disposizioni normative.

Nel punto 362 va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni (cod. AC).

Nel **punto 367** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR, così come modificato a partire dal periodo d'imposta 2022 dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 234 del 2021.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui ai punti 1 e 2, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO).

Nel **punto 368** va indicato l'importo dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad accezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro. Tale detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno e spetta in misura pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, ovvero al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Il **punto 369** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili, indicati nei precedenti punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352. L'art. 1, comma 629 della legge n. 160 del 2019, ha modificato l'articolo 15 del Tuir, prevedendo in particolare l'attribuzione della detrazione spettante:

- per l'intero importo se il reddito complessivo non risulta superiore a 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 15 del Tuir.

Nel **punto 370** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che hanno trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, la percentuale di spettanza della detrazione, nonché l'importo del canone di locazione come previsto dall'art. 1, comma 155, della Legge 234 del 2021 che ha modificato il comma 1-ter dell'art. 16 del Tuir.

Nel **punto 371** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Nel **punto 372** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 373** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 374** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 362, 367, 368, 369, 370 e 384. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 362, 367, 368 e 369, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 375** va indicato l'importo dell'imposta netta determinata sottraendo all'imposta lorda il totale delle detrazioni riportato al precedente punto 374.

La Legge n. 160 del 2019 ha previsto all'art. 1, comma 573 che l'imposta dovuta sui redditi diversi da quello d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'art. 188-bis del Tuir, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta. A tal fine per determinare in modo corretto l'importo dell'imposta netta, il sostituto dovrà effettuare le seguenti valutazioni:

- determinare l'imposta netta calcolata sul reddito complessivo comprensivo del reddito prodotto a Campione d'Italia (**imposta netta ante agevolazione**);

- determinare il reddito prodotto sia in euro che in franchi, dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia (**totale redditi Campione d'Italia**) ridotti degli abbattimenti di cui all'art. 188 bis del TUIR;
- riportare il reddito totale Campione d'Italia al reddito complessivo (**percentuale imposta Campione d'Italia**);
- riportare l'Imposta netta ante agevolazione alla percentuale imposta Campione d'Italia (**imposta agevolabile**);
- determinare il 50% dell'imposta agevolabile (**riduzione d'imposta**);
- nettizzare l'imposta netta ante agevolazione della riduzione d'imposta (imposta netta da riportare al punto 375).

Nel **punto 376** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Con riferimento a tale credito evidenziato nel **punto 376**, nei successivi **punti 377, 378, 379, e 380** devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- il codice dello Stato estero;
- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva.

Relativamente all'importo evidenziato nel punto 376, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione del reddito complessivo tassato in Italia, dell'imposta lorda italiana nonché dell'imposta netta italiana. Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare al punto 380, è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris. n. 48/E del 2013).

Credito d'imposta APE

La legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come modificata dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), inquadrabile come un prestito corrisposto a quote mensili. La restituzione del predetto prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensile per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d'imposta annuo. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo riportato al mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Nei **punti 381 e 382** riportare rispettivamente l'ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero eventualmente riconosciuto e l'ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l'imposta lorda.

Riduzione Irpef per il comparto sicurezza e difesa

Per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2025 che ha percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 30.208 euro, l'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha previsto sul trattamento economico accessorio comprensivo dell'indennità di natura fissa e continuativa una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Nel **punto 383** va indicato l'ammontare del trattamento economico accessorio erogato, già ricompreso nei punti 1 e 2. Nel **punto 384** va indicato l'importo della detrazione fruita per un importo massimo di 458,50 euro mentre nel **punto 385** va indicato l'importo della detrazione eventualmente non fruita.

Per una corretta compilazione della CU, si precisa che in caso di operazioni di conguaglio fiscale, anche in presenza di più CU il sostituto d'imposta dovrà verificare che l'importo della detrazione complessivamente fruita, sia in sede di tassazione ordinaria che di tassazione separata, non superi il limite di 458,50 euro come previsto dal DPCM del 24 luglio 2025. Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, nelle annotazioni (cod. BO) dovrà informare quest'ultimo che per usufruire di tale detrazione è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Trattamento integrativo

L'art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 modificato dall'art. 1, comma 3 lett. a) della Legge n. 234 del 2021, successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha previsto il riconosci-

mento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l'anno 2025 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

La Legge n. 234 del 2021 ha previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.

Per la compilazione del **punto 390** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Si precisa che la presente sezione va compilata in caso di erogazione di redditi di cui agli articoli 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis e l) del Tuir.

Nel **punto 391** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 392** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da **397** a **400** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto **403** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che il punto 400 deve essere compilato nell'ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell'ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo. L'importo indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393.

All'articolo 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto indicare nel **punto 393** l'ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel **punto 394** l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l'importo da riportare al punto 391 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato e da recuperare.

Nel **punto 395** va indicato l'importo del trattamento integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 394 della CU dell'anno precedente.

Si precisa che la presente sezione deve essere sempre compilata, in presenza dei punti 1 e 2, a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Previdenza complementare

Nei punti da **411** a **427** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

Nella presente sezione dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238.

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 114 del 3 agosto 2022 la contribuzione ai predetti sottoconti è assoggettata ai medesimi criteri previsti dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Il **punto 411** deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1 per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57 nonché in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 114 del 3 agosto 2022;
- 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i punti interessati.

Nel **punto 412** va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, dedotto dai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13. Si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro. L'importo dei contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel presente punto.

Nel **punto 413** va indicato l'importo dei contributi e premi non dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13, ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.114/2022.

Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel **punto 415** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le modalità di compilazione dei punti compresi nella presente sezione devono essere seguite anche per il finanziamento ai sottoconti italiani (PEPP)

Nel **punto 416** va indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, nonché l'importo dei contributi versati ai sottoconti italiani di cui al D.Lgs n. 114 del 2022.

Nel **punto 417** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari nonché di finanziamento ai sottoconti italiani (PEPP). Tale importo è già ricompreso nel punto 416.

Nel **punto 418** va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, indicare nel **punto 419** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Nel **punto 420** va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per una corretta compilazione dei punti relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, si precisa che nei primi cinque anni vanno compilati i punti 416 e 418, mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i punti 416, 417, 419, e 420.

Nell'ipotesi in cui sia stato totalmente dedotto il differenziale di extradeducibilità previsto per i lavoratori di prima occupazione (punto 419), è possibile non compilare i punti da 416 a 420.

Nel **punto 421** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nel **punto 422** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 412.

Nel **punto 423** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 413.

Nel successivo **punto 424**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 421, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Nei **punti 425, 426, e 427**, riportare il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuata la contribuzione.

Oneri deducibili

Nel **punto 431** va riportato l'importo complessivo degli oneri dedotti dal sostituto. In particolare:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari e ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), esclusi dall'importo di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 evidenziati nel punto 412;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13;

- le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nei successivi punti da 432 a 437 ogni singolo onere. Si precisa che i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, a norma dell'articolo 51, comma 2 del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, pertanto l'indicazione di dette somme deve essere riportata esclusivamente nella sezione relativa ai dati previdenziali.

Nella presente sezione in riferimento agli oneri di cui all'articolo 10, comma 1 lettera e) è prevista l'indicazione dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ad esempio ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto del periodo).

In particolare nei **punti 432, 434 e 436** va indicato il codice relativo all'onere deducibile prelevabile dalla tabella L posta in appendice alle presenti istruzioni. Nei **punti 433, 435 e 437** va indicato l'importo dell'onere deducibile relativo al codice riportato nei precedenti punti. Il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi. Tali importi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio. Si precisa che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

I successivi punti da 438 a 440 devono essere compilati nel caso in cui la restituzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR avvenga al lordo delle ritenute operate negli anni precedenti.

Nel **punto 438** va indicato l'ammontare complessivo delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147.

Nel **punto 439** va indicato l'ammontare delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato possibile dedurre in anni precedenti.

Nel **punto 440** va indicato il totale delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. In alternativa il sostituto può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportando tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Nel **punto 441** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.

Nel **punto 442** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore ad euro 3.615,20 ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Per il calcolo di detta proporzione è necessario considerare anche i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito e che sono riportati nei punti 575 e 595.

Nella ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nel presente punto va indicato l'ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, pertanto le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto d'imposta evidenzierà nella annotazione (cod. AU) detta situazione.

Nelle annotazioni (cod. CH), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all'ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile. L'importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel punto 441.

Nel **punto 443** va indicato il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria.

Nel **punto 444** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod.

AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Altri dati

Il reddito a cui fare riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali è il reddito complessivo al quale vanno sommati i redditi assoggettati a cedolare secca e le somme elargite a titolo di liberalità (cd. mance) di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nel **punto 449** riportare i redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 652 della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, al punto 8 della Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nella ipotesi di tassazione ordinaria e ai punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione redditi - locazioni brevi. Il nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83 richiamando l'art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.

Nei **punti da 451 a 454** riportare, quindi, l'abbattimento fino a un massimo del 20 per cento in base a quanto previsto dal predetto accordo, relativo alle ritenute, alle addizionali regionali, all'addizionale comunale e all'acconto dell'addizionale comunale, di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero.

In riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi riportare nel **punto 455** i redditi percepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel **punto 456** i redditi percepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo determinato. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente (euro 10.000,00).

Con riferimento alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, l'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 ha previsto la loro concorrenza al reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000. Pertanto, nel **punto 457** va riportato l'importo di tali pensioni al lordo della quota esente percepita dagli orfani residenti in comuni non Campione d'Italia.

Nel **punto 458** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 459** va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 362, 367, 368 e 370. Nel **punto 461** va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 comma 3 del TUIR.

Per la compilazione del **punto 462** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122;
- 4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;
- 6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;

- 13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), nonché ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), nonché ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022;
- 16 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023;
- 17 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

Nel **punto 463** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 462.

Per la compilazione del **punto 464** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 21 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- 22 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 23 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- 24 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
- 25 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS;
- 26 - nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all'art. 12-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo;
- 27 - nel caso di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Si precisa che in base all'articolo 8 del citato decreto legislativo, l'assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Tuir. Per ogni soggetto, fatta eccezione per il tutore del genitore o del minore, a cui sono state erogate delle somme a titolo di assegno unico viene indicato l'importo erogato complessivamente per l'anno fiscale di riferimento. Eventuali somme arretrate riferite ad anni precedenti devono essere indicate nelle annotazioni (cod. CN);
- 28 - nel caso di erogazione di pensioni erogate da sia dall'Inps che da qualsiasi altro ente differente dall'Inps, nei confronti delle vittime del dovere, esenti in base alla legge n. 232/2016, e delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004.

Nel **punto 465** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 464;

In caso di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option nella ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'art. 23 comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 indicare nel **punto 466** l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni e nel **punto 467** l'ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede la parte fissa della retribuzione, nel **punto 468** la relativa ritenuta operata.

Il **punto 469** deve essere compilato per l'indicazione delle ritenute che in sede di operazione di conguaglio non sono state prelevate, ma che saranno prelevate nei periodi di paga successivi. In particolare deve essere indicato:

- l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio) a causa di incapacienza delle retribuzioni a subire il prelievo. L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato, che relativamente a tali somme, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile;

- l'importo dell'Irpef determinata in sede di conguaglio per le pensioni di cui all'articolo 38, comma 7 del DL n. 78/2010 prelevato, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'importo dell'Irpef determinata in sede di conguaglio in caso di recupero dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 207 del 2024, non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro, tale recupero è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Si precisa che detto ammontare non deve tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio.

Nel **punto 470** va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 469 della CU dell'anno precedente. Nel **punto 471** che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Il **punto 472** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 473** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
 - 2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR.

Con l'articolo 1, comma 390, della legge n. 207 del 2024, è stata prevista una deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, relativamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, innalzando a 1.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit, il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti sono inclusi le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Sono inoltre inclusi tra i fringe benefit le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Nel **punto 474** va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali l'art. 51, comma 3 del Tuir, come modificato dall'articolo 1, comma 390, della legge n. 207 del 2024, ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 1.000. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione in natura in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

Nel **punto 475** riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 2.000.

ATTENZIONE Nell'ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, come modificato dall'articolo 1, comma 390, della legge n. 207 del 2024 (limite base 1.000 euro ovvero limite di 2.000 euro con figli fiscalmente a carico), l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

La legge n. 207 del 2024 all'articolo 1, commi da 386 a 389, ha introdotto un regime temporaneo di non concorrenza al reddito in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025 che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di cento chilometri da quello di precedente residenza. Tale agevolazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025, che abbiano percepito reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato. La norma dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione delle somme erogate dai datori di lavoro o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori. Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 5.000 euro annui. Qualora il rimborso delle spese ai sensi del comma 386 sia superiore al limite previsto dalla norma solo la parte eccedente di detto limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nel **punto 476** riportare l'importo rimborsato nel limite di 5.000 euro, così come previsto dall'articolo 1, comma 386 della legge 207 del 2024.

Si fa presente che la presente agevolazione e quella prevista dall'articolo 1, comma 390 della legge n. 207 del 2024, sono autonome e cumulabili ancorché possono riguardare spese della medesima natura.

Nel punto **477** riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subito in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell'articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili, mentre il successivo comma 2, dello stesso articolo ha previsto che "ai sostituti spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Si precisa che il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale).

L'articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Riportare nel **punto 478** tale ammontare non imponibile. La medesima informazione dovrà essere riportata nelle annotazioni (cod. GL).

Con riferimento al settore turistico ricettivo e termale, l'art. 1, comma 21, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha previsto un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi, rese dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 (periodo modificato dall'articolo 1, comma 395 della legge n. 207 del 2024). Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2024 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.

Nel **punto 479** indicare l'importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Con riferimento ai compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche riportare nel **punto 480** l'ammontare di tali compensi al lordo della quota che non concorre alla formazione del reddito (euro 15.000, così come disposto all'articolo 52, comma 1 lett. d-bis).

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Nei **punti da 481 a 483** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel punto 481 devono essere riportati:

- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007.
- le Rendite Integrative Temporanee Anticipate (R.I.T.A.). L'articolo 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato l'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, prevedendo che il percettore della rendita anticipata ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al predetto comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Come previsto dalla norma le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- le prestazioni pensionistiche individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 erogate sotto forma di rendita e di capitale assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 481 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007. Nelle annotazioni (cod. AX) indicare il periodo di partecipazione alla forma pensionistica, considerando gli anni maturati dal 2007 nonché gli anni precedenti. Se la data di iscrizione a una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati con un massimo di 15. In caso di rendite integrative temporanee anticipate deve essere indicato altresì nell'annotazione (cod. AX) il numero di giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata, la data di inizio e fine che definiscono il periodo nel quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata, l'importo della rendita, la relativa imposta sostitutiva operata nonché quella eventualmente sospesa.

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 481 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

Nei **punti da 484 a 495** vanno specificati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare nel punto 484 va indicato uno dei seguenti codici:

- 2 – in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall'1/1/2007. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di prestazioni pensionistiche (PEPP) erogate in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'art. 44, comma 1, lett. g) quinquies del Tuir, se determinabili.
- 4 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di prestazioni pensionistiche (PEPP) erogate in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
- 5 – in caso di rendite integrative temporanee anticipate, per le quali l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di rendite integrative temporanee anticipate percepite dal titolare del sottoconto italiano (PEPP) per le quali l'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 114 ha previsto la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

Nei punti 485 e 487 vanno indicati, rispettivamente, l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 484 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 488.

Nel **punto 486** va indicato il titolo dell'erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente punto 485. In particolare indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- B – in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- C – in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- D – in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

In caso di erogazione nell'anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i punti interessati per indicare le diverse erogazioni.

Nel **punto 488** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 487.

Nel **punto 489** va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (Circ. n. 70/2007).

Nel **punto 490** va indicata l'aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 491** va indicato l'ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Nel **punto 492** va indicato il numero dei giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata.

Nei **punti 493 e 494** indicare rispettivamente la data di inizio e la data fine del periodo per il quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata.

Il **punto 495** deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), devono essere indicati nei successivi punti utilizzando la seguente modalità di compilazione:

- nel **punto 496** la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente);
- nel **punto 497** la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74 (quota imponibile);
- nel **punto 498** l'importo delle ritenute;
- nel **punto 499** l'importo di addizionale regionale all'Irpef.
- nel **punto 500** l'importo delle ritenute sospese;
- nel **punto 501** l'importo di addizionale regionale all'Irpef sospeso.

Compensi relativi agli anni precedenti

Nei **punti da 511 a 516** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese.

In riferimento ai trattamenti economici accessori comprensivo dell'indennità di natura fissa e continuativa percepiti dal personale del comparto sicurezza e difesa, è stato stabilito che, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dall'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2025 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del Tuir. In particolare nel **punto 515** deve essere indicato l'ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 511. Nel **punto 516** deve essere indicato l'importo della detrazione che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzato ai fini dello scomputo dell'imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti agli anni precedenti. Le ritenute indicate al punto 513 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al successivo punto 516. Si precisa che nel caso in cui la detrazione sia stata interamente fruita nell'ambito della tassazione ordinaria i punti 515 e 516 non devono essere compilati.

Si precisa che nel punto 514 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 513. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nella ipotesi in cui gli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di detti redditi assoggettati a tassazione. In tal caso nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

Nel **punto 519** va indicato l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati.

Nei successivi **punti da 520 a 526**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 511 a 514, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 520 a 526, avendo cura di specificare al punto 525 il diverso anno di riferimento.

Il punto 526 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati.

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella presente certificazione unica, dovrà essere compilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto. Si precisa che la presente sezione deve essere compilata anche dai sostituti che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo nel caso in cui conguagliino somme precedentemente comunicate da altri sostituti in base a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2 del DPR n. 600/1973.

Nei **punti da 531 a 536** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (importo già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e/o 13).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nella ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione "somme erogate per premi di risultato", nei punti da 611 a 620.

Nei **punti da 537 a 570**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più moduli, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 537 a 570. Si precisa che nel caso in cui non ci siano premi di risultato da conguagliare a tassazione ordinaria la somma dei punti 531 e 532 dovrà coincidere con la somma dei punti 539 e 540 per tutti i moduli compilati.

Nel **punto 537** indicare il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto tali somme.

Nel **punto 538** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella N posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

In particolare con il codice 1 si identifica esclusivamente l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto mentre con il codice 9 viene gestita l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.

Nei **punti 539, 540, 541, 542, 543, 544 e 545** vanno indicati, rispettivamente, gli importi complessivi dei redditi corrisposti da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 549.

Nel **punto 546** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 550.

Nel **punto 547** va indicato il totale dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2025 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 551.

Nel **punto 548** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2025 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 552.

Nel **punto 549** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 545.

Nel **punto 550** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 546.

Nel **punto 551** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 547.

Nel **punto 552** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 548.

Per la compilazione del **punto 553** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122;
- 4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, che hanno trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;
- 13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), nonché ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), nonché ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022;
- 16 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023;

- 17 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

Nel **punto 554** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 553.

Per la compilazione del **punto 555** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 21 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- 22 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 23 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla legge n. 240/2010);
- 24 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
- 25 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS;
- 26 - nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all'art. 12-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo;
- 27 - nel caso di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Si precisa che in base all'articolo 8 del citato decreto legislativo, l'assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Tuir. Per ogni soggetto, fatta eccezione per il tutore del genitore o del minore, a cui sono state erogate delle somme a titolo di assegno unico viene indicato l'importo erogato complessivamente per l'anno fiscale di riferimento;
- 28 - nel caso di erogazione di pensioni erogate sia dall'Inps che da qualsiasi altro ente differente dall'Inps, nei confronti delle vittime del dovere, esenti in base alla legge n. 232/2016, e delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004.

Nel **punto 556** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 555.

Nei **punti da 557 a 560**, vanno indicati i redditi di lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per il lavoro sportivo professionistico under 23, relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I presenti punti devono essere compilati al lordo della franchigia di 15.000 euro.

Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti da 557 a 560 indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 561 il numero dei giorni e nei punti 562 e 563 la data di inizio e la data di cessazione. Il punto 564 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 563).

Nei **punti da 565 a 570** vanno specificati i dati relativi ai compensi per lavori socialmente utili, erogati da altri sostituti e percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze).

Somme erogate per premi di risultato

Con l'articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato reintrodotta, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 5 per cento per i premi di risultato (così come modificato dall'art. 1, comma 18 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successivamente confermato per il periodo d'imposta 2025 dall'articolo 1, comma 385 della legge n. 207 del 2024), estendendo tale beneficio anche alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha modificato i requisiti di accesso alla predetta agevolazione e l'ammontare dei premi detassabili. Infatti l'agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 80.000. Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l'erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. L'art. 55 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto che anche in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta sui quali è possibile applicare la tassazione agevolata è pari a euro 3.000. La legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto la decorrenza della predetta norma a partire dal 24 aprile 2017. Nell'art. 55 del predetto decreto legge è stato altresì previsto che per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale comunale, pari al 5 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal Decreto. Si precisa che detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

L'articolo 5 della legge 15 maggio 2025, n. 76 ha elevato per l'anno 2025 a 5.000 euro lordi il limite dell'importo complessivo assoggettato ad imposta sostitutiva, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le somme erogate per premi di risultato, devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro, 4.000 euro ovvero 5.000 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

La compilazione dei punti da 571 a 602 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri.

Nel caso in cui la somma dei premi di risultato con codice 2 sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (limite elevabile a 4.000 euro) e non è presente il codice 3, devono essere compilati i soli punti da 571 a 582. Analogamente nel caso in cui la somma dei premi di risultato con codice 3 sia superiore o uguale a 4.000 euro in quanto il sostituto ha distribuito ai lavoratori dipendenti una quota degli utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sotto forma di premi di risultato (limite elevabile a 5.000 euro) devono essere compilati i soli punti da 571 a 582. In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 602 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite massimo agevolabile è pari a 3.000 euro.

In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 3, se la somma dei premi con il codice 3 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 602 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite massimo agevolabile è pari a 3.000 euro.

In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 2 che con il codice 3, se la somma dei premi con il codice 3 è inferiore a 4.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 602 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite massimo agevolabile è pari a 4.000 euro.

Nei **punti 571 e 591** deve essere riportato:

- il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
- il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi;
- il codice 3 nel caso in cui il limite previsto è di 5.000 euro annui lordi.

Nei **punti 572 e 592** riportare l'ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 5 per cento.

Nei **punti 573 e 593** riportare l'ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 ovvero da contribuzione ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, riportare nei **punti 574 e 594** l'importo di tale contribuzione.

Tale importo è già indicato rispettivamente nei punti 573 e 593.

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir riportare nei **punti 575 e 595** l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, come derogato, relativamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, dall'articolo 1, comma 390, della legge n. 207 del 2024, riportare nei **punti 580 e 600** l'importo di tali erogazioni entro il limite complessivo di euro 1.000. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.

Nei **punti 581 e 601** indicare l'importo dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l'articolo 1, comma 390, della legge n. 207 del 2024, ha previsto, relativamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei fringe benefit se di importo uguale o inferiore a 2.000 euro.

Si precisa che nel novero dei fringe benefit sono comprese sia le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sia le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Nel caso in cui il sostituto abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 579, 592, 593 e 599 non deve essere superiore a 3.000 euro, 4.000 euro o 5.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 591.

Nei **punti 576 e 596** va riportata l'imposta sostitutiva del 5 per cento operata sull'importo indicato nei punti 572 e 592.

Nei **punti 577 e 597** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato ai punti 576 e 596. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3.000 euro, 4.000 euro o 5.000 euro, tale importo oltre ad essere riportato nei punti 1 e 2 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nei **punti 578 e 598**. Nel caso in cui il sostituto abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 593, 598 e 599 non deve essere superiore a 3.000 euro, 4.000 euro o 5.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 591.

Nei **punti 579 e 599** riportare le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4 del DPR n. 917 del 1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L'art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.

Nei **punti 582 e 602** riportare le somme che sono state utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") di cui all'art. 20, comma 4 del DL n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 26 del 2019, che per scelta del lavoratore sono state fruiti in sostituzione del premio di risultato.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.

Nei **punti da 611 a 620** vanno specificati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti. Nei punti 611 e 612 vanno riportate le somme relative ai premi di risultato erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d'imposta. In particolare nel punto 611 va indicato l'importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. Nel punto 612 va indicato l'importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva. Nel punto 613 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l'intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 613 (codice fiscale del precedente sostituto) e 619 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria). Si precisa che l'importo indicato al punto 620 è già compreso nei punti 539 o 540.

Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il momento della verifica del limite dell'importo del premio convertito in credito Welfare e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti, in quanto l'opzione viene effettuata l'anno precedente rispetto all'anno in cui il premio viene utilizzato, è prevista una specifica modalità di compilazione. In particolare:

in riferimento al periodo d'imposta in cui viene fatta l'opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i punti da 571 a 620;

nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti il sostituto d'imposta dovrà rilasciare una CU compilando i **punti 631 e 632, rispettivamente per l'indicazione** dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e dei contributi versati agli enti e casse aventi fine assistenziali.

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

Mance

Con l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del cinque per cento, entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro (percentuale modificata dall'articolo 1, comma 520 della legge n. 207 del 2024).

Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 75.000 (limite

reddituale modificato dall'articolo 1, comma 520 della legge n. 207 del 2024). Si precisa che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

La base di calcolo cui applicare il 30 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. Tale importo deve essere indicato nel **punto 651**. Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel presente punto, il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite annuale del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. Nel **punto 652** riportare l'importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

L'importo delle mance assoggettato a imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Nel **punto 653** va riportata l'imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull'importo delle mance ricompreso nel limite del 30 per cento calcolato sull'importo indicato nel punto 651.

Nel **punto 654** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

Nel **punto 655** va indicato l'importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

Nei **punti da 656 a 663** vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d'imposta. In particolare nel punto 656 va indicato l'importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

Nel punto 657 va indicato l'importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Prestazioni aggiuntive del personale sanitario

Con l'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto - legge 7 giugno 2024, n. 73 è stata prevista un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento sui compensi erogati relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Nel punto **671** va indicato l'importo dei compensi erogati, mentre le relative imposte sostitutive devono essere riportate nel successivo punto **672**.

Nel punto **673** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 672.

Compensi straordinari comparto sanitario

Con l'articolo 1, comma 354 della legge n. 207 del 2024 è stata prevista una imposta sostitutiva pari al 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Nel punto **674** va indicato l'importo dei compensi erogati, mentre le relative imposte sostitutive devono essere riportate nel successivo punto **675**.

Nel punto **676** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 675.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, nel **punto 681** va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel **punto 682**.

Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il **punto 683**.

Familiari a carico

Nella Certificazione Unica è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del sostituto. L'indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito. Da quest'anno solo gli ascendenti che convivano con il contribuente possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 1, comma 11 della legge 207 del 2024).

L'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 ha previsto una nuova formulazione del comma 4-ter dell'articolo 12 del Tuir, stabilendo che nel caso in cui le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12 del Tuir, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del Codice Civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In particolare nei righi da 1 a 9 dovrà essere indicato il grado di parentela (barrando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "G" per ascendenti, "D" per figlio con disabilità, "P" per altri familiari diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti, il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, percentuale di detrazione spettante, l'ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento e numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 (in base all'attuale formulazione dell'art. 12 del Tuir, come modificato dal comma 11 dell'articolo 1, della legge 207 del 2024). Si precisa che per i figli con disabilità accertata, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche nel caso di età pari o superiore a 30 anni. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C".

Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due distinti righi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico.

Si precisa che la detrazione per coniuge mancante (lettera C nel campo percentuale) non può essere indicata per i figli conviventi del coniuge deceduto.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 del Tuir dispone che le detrazioni di cui al comma 1 del predetto articolo, non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Se i righi della presente sezione non sono sufficienti per indicare tutti i familiari a carico deve essere compilato un modulo aggiuntivo.

Si precisa che la sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico. Si ricorda che l'inserimento nel prospetto di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se di età inferiore a 21 anni o superiore a 30 anni) consentirà, inoltre, di riportare nella dichiarazione precompilata le detrazioni riferite alle spese sostenute per i figli a carico.

Si precisa che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati dai sottoelencati codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'art. 51 del TUIR, indipendentemente dalla compilazione della sezione "somme erogate per premi di risultato". Sono previste due sezioni, la prima "sezione sostituto dichiarante", nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda "sezione altri sostituti", nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

In particolare:

Nel **punto 701** va indicato l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.

Nel **punto 702** va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:

- 7, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 10, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
- 13, spese di istruzione universitaria;
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
- 33, spese per asili nido;
- 40, spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter-regionale;
- 46, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
- 48, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
- 55, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025;
- 57, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025;
- 95, spese di manutenzione per le quali sono previste la detrazione ex articolo 16-bis del Tuir o ex articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 40;
- 96 canoni di locazione di fabbricati di cui all'articolo 1, commi da 386 a 389 della legge n. 207 del 2024.
- 97, canone per locazione abitazione principale.

Nel **punto 703** va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Nel **punto 704** va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nei punti 702 o 703. Nell'ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni, a più tipologie di oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la presente sezione.

Il **punto 705** deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. Se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti (punto 703 compilato), nel punto 705 va indicato il codice fiscale del datore di lavoro comunicato all'Inps, se diverso dal dipendente.

Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo **punto 706**. Si precisa che i punti 705 e 706 sono alternativi tra loro.

Qualora si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l'indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata. In particolare riportare al punto 707 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta che ha proceduto al rimborso e nei punti da 708 a 713 il dettaglio del rimborso effettuato. Nelle annotazioni (cod. CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione. Nel caso in cui in sede di conguaglio, dovessero essere assoggettate a tassazione, eventuali spese rimborsate da precedenti sostituti d'imposta, in quanto non più verificati i limiti per la non concorrenza alla formazione del reddito, si dovrà comunque procedere alla compilazione della sezione relativa agli altri sostituti, al fine di indicare quanto operato dai precedenti sostituti. Pertanto, la sezione "Altri sostituti" non sempre è un di cui della sezione "Sostituto dichiarante".

Somme che non concorrono alla formazione del reddito

L'articolo 1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all'intero anno.

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della legge 207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda.

Nella nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell'ulteriore detrazione di cui al comma 6.

I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

Per il calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e delle somme elargite a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1 commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 9 della legge n. 207 del 2024 prevede che per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recanti incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

Per la compilazione del **punto 718** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024;
2. Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024.

Il **punto 718** deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785. Si precisa che il presente punto deve essere compilato anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro.

Nel **punto 719** indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo già riportati nei punti 1 e 2. Si precisa che nel presente punto non dovranno essere riportati gli importi dei redditi indicati nei punti 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.

Nel **punto 720** riportare l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Si precisa che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

Nel **punto 721** riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.

Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Resta fermo che, in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Nel **punto 722** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 723** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

Per la compilazione del **punto 724** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l'ha erogata in tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l'ha riconosciuta, ma non l'ha erogata neanche in parte.

In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 è richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.

Nel **punto 725** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 726** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui all'articolo 1 della legge 207 del 2024 all'atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio.

glio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero della somma precedentemente riconosciuta indicare nel **punto 727** l'ammontare di detta somma recuperata entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel **punto 728** l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l'importo da riportare al punto 725 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato e da recuperare.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei presenti punti deve tenere conto della somma erogata o dell'ulteriore detrazione attribuita da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da **731 a 741** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto **741** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che il punto 740 deve essere compilato nell'ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell'ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato la somma erogata che non concorre alla formazione del reddito. L'importo indicato nel punto 740 deve essere riportato anche nel precedente punto 727.

Tipologie reddituali

La presente sezione deve essere compilata per dare distinta indicazione dei redditi certificati nei campi 1, 2 e 4 della sezione "dati fiscali", sempreché nella casella 8 dei dati anagrafici del dipendente non sia indicato il codice Z dell'erede (in quest'ultimo caso non deve essere compilata la presente sezione). Le informazioni riportate nella presente sezione sono di ausilio anche per la gestione dei predetti redditi nel caso di un inquadramento fiscale non coincidente con quello previdenziale.

Per la compilazione dei **punti 751, 753 e 755**, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a);
- 2 compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) del Tuir);
- 3 indennità e compensi percepiti per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b) del Tuir);
- 4 somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir);
- 5 somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni (primo periodo dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir);
- 6 somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (secondo periodo dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir);
- 7 remunerazione dei ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d) del Tuir);
- 8 compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);
- 9 indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir);
- 10 indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir);
- 11 indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui all'articolo 114 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir);
- 12 indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105 e 135 della Costituzione nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir);
- 14 assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir);

- 15 le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (art. 50, comma 1, lett. h) del Tuir);
- 16 prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria (art. 50, comma 1, lett. h-bis) del Tuir);
- 17 altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir);
- 18 compensi percepiti dai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l) del Tuir);

Nei **punti 752, 754 e 756** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 751, 753 e 755.

Compensi prodotti in euro a Campione d'Italia

L'articolo 188-bis del Tuir, modificato dal Decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, ha rimodulato la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia. In particolare, è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000. A tal fine è stata prevista un'apposita sezione per indicare nella prima parte il compenso al lordo della riduzione e nella seconda parte il compenso netto percepito dal contribuente in periodi dell'anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia: si precisa che le informazioni riportate nella seconda parte sono un di cui dei punti da 1 a 5 e 13 della sezione "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi".

Nei **punti 761 e 762** vanno indicati rispettivamente l'ammontare dei redditi di lavoro a tempo indeterminato e l'ammontare dei redditi di lavoro a tempo determinato prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tali importi devono essere considerati al lordo dell'abbattimento effettuato.

Nel **punto 763** va indicato l'ammontare dei redditi di pensione prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato. Con riferimento alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, l'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 ha previsto la loro concorrenza al reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000. Pertanto, in caso di orfani residenti nel comune di Campione d'Italia nel **punto 764** va riportato l'importo di tali pensioni al lordo dell'eventuale quota esente di euro 1.000 e dell'abbattimento effettuato.

Nel **punto 765** va indicato l'ammontare degli altri redditi assimilati prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato.

Nel **punto 766** va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato.

Nel **punto 767** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato.

Nei **punti da 771 a 776** vanno indicati i redditi già riportati nei punti da 1 a 5 e 13 percepiti dal contribuente in periodi dell'anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

Nelle annotazioni (cod. CA) riportare gli importi delle agevolazioni riconosciute rispettivamente sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato, sui redditi da pensione, sui redditi da pensione percepiti dagli orfani, sugli altri redditi assimilati, sugli assegni periodici corrisposti dal coniuge e sui compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche.

Redditi lavoro sportivo

L'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile. All'art. 36 i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.

In particolare, il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il comma 6-ter prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

Si precisa che sia per il comma 6 che per il comma 6 ter l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria, da riportare nei punti 1 e/o 2.

Nei **punti 781 e 784** va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

Nei **punti 782 e 785** va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro. Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest'ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.

Nei **punti 783 e 786** vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti 781, 782, 784 e 785 indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 787 il numero dei giorni e nei punti 788 e 789 la data di inizio e la data di cessazione. Il punto 790 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 789). Si precisa che i punti da 787 a 790 devono essere compilati se gli importi riportati ai campi 781, 782, 784 e 785 sono di importo inferiore alla franchigia di 15.000 euro.

Si precisa che le indicazioni riportate nei punti da 787 a 790 riguardano le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica.

Dati relativi all'Assegno Unico Universale

La presente sezione è riservata all'INPS ed è valorizzata per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322/1998, l'INPS indica nella presente sezione i dati relativi all'assegno unico universale con riferimento alla situazione risultante nei propri archivi al 31 dicembre di ogni anno.

La sezione contiene esclusivamente i dati relativi ai soggetti che hanno percepito l'AUU per l'anno fiscale di riferimento. Per ogni figlio è compilato uno specifico rigo.

Per ciascun percettore dell'AUU al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell'anno solare l'INPS indica nei seguenti campi:

Codice fiscale figlio: il codice fiscale del figlio, minorenni o maggiorenne, per il quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato erogato l'assegno. Per i figli in affido preadottivo il campo non è valorizzato. Il presente campo è valorizzato anche nel caso del figlio maggiorenne che ha percepito direttamente l'assegno;

Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario: il codice fiscale del genitore se presente in ANPR o dell'affidatario del figlio indicato nel campo **Codice fiscale figlio**. Per i figli maggiorenni che hanno percepito direttamente l'assegno il campo non è valorizzato;

N. mesi 100%: il numero di mesi per i quali è stato erogato l'assegno al soggetto **genitore/affidatario** nella misura del 100% **o direttamente al figlio maggiorenne**;

N. mesi 50%: il numero di mesi per i quali è stato erogato l'assegno al **genitore/affidatario** nella misura del 50%;

Codice fiscale altro genitore: il codice fiscale, se disponibile, dell'altro genitore del figlio indicato nel campo **Codice fiscale figlio**. Per i figli maggiorenni che hanno percepito direttamente l'assegno il campo non è valorizzato.

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Nella presente sezione **punti da 801 a 808** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese. In caso di indennità equipollenti e altre indennità riportare nei punti 801 e 802 l'importo comprensivo della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al matu-

rato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1° gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1° gennaio 2007. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 801 a 808 esclusivamente l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 801 le somme erogate nell'anno, nel punto 802 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 804 e 806 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 805 e 807 le relative ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel caso di erogazioni di somme eccedenti il milione di euro relative alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nei punti 801 e 802 gli importi devono essere indicati nel netto della quota tassata ordinariamente.

Si precisa che nel punto 801, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura del 17 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 801, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto. In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 801, deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

In caso di somme corrisposte alla cessazione dell'impiego in due o tre importi annuali previsto dall'articolo 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 802 deve essere compreso anche l'importo relativo alla rata già erogata nell'annualità precedente.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 801 e 802, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di capitale siano totalmente o parzialmente esentati da tassazione nei punti 801 e 802 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione non assoggettata a tassazione.

Nel **punto 804** va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 804 va indicato l'importo delle ritenute operate. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel **punto 803** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Per il TFS riportare nelle annotazioni (cod. CB) la detrazione riconosciuta in base a quanto previsto dall'articolo 24, del Decreto-legge n. 4 del 2019.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1° dicembre 1970, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 808** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;

- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1° dicembre 1970.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più *de cuius* ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del *de cuius* e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

In particolare, nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al **punto 915** il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da **814** a **914**.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i **punti 916** e **917** avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Nel **punto 809** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 810** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 811** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 812** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 813** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 809 a 813 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 801.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato. In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1° dicembre 1970, i punti da 809 a 813 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

Dati relativi al rapporto di lavoro

Nei **punti da 814 a 819** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Nel **punto 814** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Nel **punto 815** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall'iscrizione al fondo pensione.

In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2024 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione).

Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell'erogazione.

Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. "capitalizzazione di pensione"), indicare nel presente punto 815 la data in cui è sorto il diritto alla percezione una tantum della somma.

Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare. In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano erogate agli eredi, indicare nel punto 815 la data di apertura della successione.

Il sostituto d'imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:

- abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione;
- abbia erogato all'erede somme di spettanza del *de cuius* e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 816** va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 817** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2110 del c.c..

Nel **punto 818** barrare la casella nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni ancorché il periodo di commisurazione possa risultare superiore alla predetta durata per effetto di cause di sospensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (ad esempio infortunio o gravidanza).

Nel **punto 819** indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno 2025, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo. In particolare, egli dovrà:
 - esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato, etc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (**multimodulo 1**);
 - esporre quanto operato dal precedente sostituto d'imposta compilando esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903 (**multimodulo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:
 - esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (**multimodulo 1**);
 - esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819 (**multimodulo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 819.

In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Certificazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell'ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 819 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Per la compilazione dei punti successivi occorre tener presente che nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Indennità equipollenti ed altre indennità

Nel **punto 820** va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità equipollente o delle altre indennità e somme.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Nel **punto 821** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 820, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Nei **punti 822 e 823** vanno indicati rispettivamente il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 823 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo:

$$(3 \times 20) + (15 \times 60) / 18 \text{ (mesi)} = (60 + 900) / 18 = 53,33$$

In tal caso esporre:

- nel punto 822, 1 (anno) e 6 (mesi);
- nel punto 823, 53,33.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 824** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente, erogato a qualunque titolo nel 2025, al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Nel **punto 825** va indicato il titolo dell'erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto 824. In particolare, indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 826** indicando il numero della rata erogata e il **punto 827** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 828** va indicato l'ammontare complessivo dell'indennità equipollente erogato, a qualunque titolo, dal 1974 al 2024 calcolato con il criterio esposto al punto 824.

Nel **punto 829** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 828.

Nel **punto 830** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2025, riferite all'indennità equipollente principale.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà riepilogare i dati relativi all'indennità equipollente principale da esso erogata in anni precedenti utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel **punto 831** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 830.

In particolare, indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 832** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al 2024.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Nel **punto 833** va indicato l'anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 832.

Il **punto 834** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 830 siano state erogate da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato l'indennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 834 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l'indennità equipollente principale.

TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – passaggi da indennità equipollenti a TFR

Nel **punto 835** indicare il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR, nonché delle altre indennità e somme.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

– se il passaggio è successivo al 31/12/2000, nel punto 835 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;

– se il passaggio è anteriore al 1/1/2001, nel punto 835 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31/12/2000.

Il periodo di commisurazione deve ricomprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili.

Nel **punto 836** va indicato il periodo convenzionale al 31/12/2000 già compreso nel precedente punto 835.

Ad esempio, nel caso di un dipendente che abbia prestato servizio per un totale di 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000, ed ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale, la compilazione sarà la seguente:

– punto 835 (periodo di commisurazione al 31/12/2000) = anni 24

– punto 836 (periodo convenzionale fino al 31/12/2000) = anni 4.

Nei successivi punti 857 e 858 andranno invece evidenziati, rispettivamente, il residuo periodo di commisurazione (anni 6) e convenzionale (anni 1) considerati dall'1/1/2001.

Si ricorda che, in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato in questo punto.

Nei **punti 837 e 838** vanno indicati rispettivamente l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale) riferiti al periodo indicato nel punto 835.

Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata come al punto 823.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 839** va indicato l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, comprensivo delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Tale ammontare deve essere comprensivo dell'eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 816.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è intervenuto successivamente al 31/12/2000, l'importo da indicare è quello dell'indennità equipollente calcolato come al punto 824;
- se il passaggio è intervenuto antecedentemente al 31/12/2000, l'importo da indicare è dato dalla somma dell'indennità equipollente calcolata come al punto 824 e del TFR maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 840** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2025 riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di TFR da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto dell'importo erogato a qualunque titolo dal 1974 al 2024, esposto al punto 844 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 846. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 862.

Nel caso di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata determinata con il criterio esposto al punto 824.

Nel **punto 841** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto. In particolare, indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- P – se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi così come previsto dall'art. 1, comma 271, della legge n. 178 del 2020.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 842** indicando il numero della rata erogata e il **punto 843** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 844** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2024 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2025 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.

Nei casi di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'importo dell'indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il criterio esposto al punto 824.

Nel **punto 845** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 844.

Nel **punto 846** va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 di cui al punto 839.

Nel **punto 847** va specificata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare.

Tale percentuale è quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione, ad esempio, dei mesi lavorati o delle quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione.

Ad esempio, nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 al 1/1/2025 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è:

929,61	(per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo)
1.058,72	(per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)
108,45	(per 7 mesi con part-time al 60%)

Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78.

Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = 1.167,17), dovranno essere riconosciute per l'80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17 – 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel punto 847 è data dal seguente rapporto:

$$\frac{(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)}{12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2} = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro ($929,61 + 933,74 = 1.863,35$) ed esposta nel successivo punto 898.

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel successivo punto 848. La percentuale da inserire nel punto 847 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto $233,43/2.096,78$.

Il punto 848 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 898 deve essere indicato l'ammontare complessivamente spettante delle riduzioni indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 848** va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 898 della comunicazione del fondo.

Nel **punto 849** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2025 e comprese nel maturato al 31/12/2000. Va altresì indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2025 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000.

L'importo da esporre nel presente punto deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.

In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad. es. indennità di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nonché di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. In caso di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato l'importo residuo andrà indicato nel punto 869.

Ad esempio, se l'importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro 30.000 e l'ammontare di TFR indicato nei punti 839 e 861 è rispettivamente di euro 80.000 e 20.000, l'importo da indicare nel punto 849 è pari a:

$$30.000 \times (80.000/100.000) = 24.000;$$

il restante importo di 6.000 euro andrà indicato nel punto 869.

Se il sostituto che ha erogato le altre indennità (compreso l'incentivo all'esodo agevolato) è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest'ultimo.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro) il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel **punto 850** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 849. In particolare, indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- N – se si tratta di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O – se si tratta di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- P – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l'esclusione della riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari così come previsto dall'art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 851** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2024 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2025 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000.

Va inoltre indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 849. L'importo residuo andrà indicato nel punto 871.

Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. L'importo residuo andrà indicato nel punto 871.

Nel **punto 852** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 851.

Il **punto 853** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati nel punto 849 siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 853 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.

Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per l'intera quota parte di competenza del Fondo stesso.

In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi punti nel modello 770/2026. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 801 a 808, i punti 814 e 815 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Fondo di tesoreria" per il TFR maturato dall'1/1/2007 e di indicare al punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Datore di lavoro" per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001.

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c'è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella "Fondo di Tesoreria".

Il **punto 854** ("Datore di lavoro") deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR maturato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007).

In questo caso nel punto 861 il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto 862 la sola parte di tale TFR di sua competenza.

Il **punto 855** ("Fondo di Tesoreria") deve essere barrato esclusivamente dall'INPS in caso di erogazione del TFR maturato dall'1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l'INPS deve indicare nel successivo **punto 856** il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Nei **punti da 857 a 860** indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale considerati dall'1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da 835 a 838. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001, il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo TFR.

Nel **punto 861** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e aumentato anche delle eventuali quote di TFR accantonate presso il fondo di Tesoreria ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2024 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Nel **punto 862** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2025 compreso nel maturato dal 1/1/2001. Trattasi (in assenza di passaggi da indennità equipollente a TFR) dell'importo eccedente il punto 840, ovvero dell'intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.

Si precisa che l'importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 863** va indicato il titolo dell'erogazione di TFR di cui al precedente punto 862.

In particolare, indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;

- M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- P – se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi così come previsto dall'art. 1, comma 271, della legge n. 178 del 2020.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 864** indicando il numero della rata erogata e il **punto 865** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 866** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2024 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2025 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1/1/2001.

In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l'importo del TFR da quest'ultimo erogato dal 2007 al 2024 riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.

L'importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 867** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 866.

Nel **punto 868** va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dal 1/1/2001 di cui al punto 861.

Nel **punto 869** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2025 riferibile al maturato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Va altresì indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2025 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato dal 1/1/2001. Per la determinazione di tale importo, da indicare nel presente punto, dovranno essere osservati i criteri esposti al punto 849.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 849.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel punto 869 vanno altresì indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 870, 871, 872, 896, 899, 900, 903, 904, 905 e 906.

Nel **punto 870** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 869.

In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
- H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
- L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
- N – se si tratta di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O – se si tratta di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- P – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l'esclusione della riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari così come previsto dall'art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.

Nel **punto 871** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2024 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2025 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall'1/1/2001.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 851.

Va altresì indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo agevolato, erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 849.

Nel **punto 872** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 871.

Il **punto 873** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati nel punto 869, siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 873 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche

Nei punti da **874** a **882** va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

Nel **punto 874** va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare, indicare:

- 1 – in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi") tassata con l'aliquota del TFR;
- 2 – in caso di erogazioni di capitali a soggetti "nuovi iscritti". Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a "vecchi iscritti a vecchi fondi" nei quali non si applica l'aliquota del TFR (es. anticipazione).

In caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali o ai loro eredi, tale punto non deve essere compilato.

Nel **punto 875** va indicato il periodo di effettiva contribuzione calcolato al 31/12/2000. Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 835 nell'ipotesi che il TFR maturato al 31/12/2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale punto dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 876** va indicato l'ammontare della prestazione erogata nel 2025 riferibile all'importo maturato al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'importo erogato va indicato al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

Nel **punto 877** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 876. In particolare, indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti);
- B – in caso di anticipazioni;
- C – in caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario secondo la normativa previgente al D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005);
- D – in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- E – in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- I – in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 878** indicare l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31/12/2000 calcolata come al punto 876.

Nel **punto 879** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente.

Nel **punto 880** va evidenziato il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il TFR.

Tale dato rileva, per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i "nuovi iscritti", ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo). Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 881 compilato).

Nel **punto 881** va indicato:

- il codice 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali;
- il codice 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposti ad eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali.

Il **punto 882** deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31/12/2000. In tal caso nel pre-

sente punto va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 mentre nel punto 875, in presenza di erogazione definitiva, va indicato il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 835 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell'aliquota del TFR.

Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche

Nei punti da **883** a **889**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001. Si precisa che per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" in base a quanto stabilito dall'art. 23 comma 7 lett. c) del D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, è concessa, la facoltà di optare per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007.

Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre 2006. In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella presente sezione.

Nel **punto 883** va indicato il periodo di effettiva contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non hanno optato per il regime di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale punto dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 884** va indicato:

- nel caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 laddove la causa del riscatto per il venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti), l'ammontare corrisposto nel 2024, riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non hanno optato per il regime di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Tale ammontare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel caso in cui ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non hanno optato per l'applicazione del regime tributario al 1° gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l'importo erogato nell'anno da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili;

- nel caso di anticipazione, l'ammontare corrisposto nel 2025, riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L'importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva del 20% corrisposta.

Nel **punto 885** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto 884. In particolare indicare:

- A - in caso di erogazione definitiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti);
- B - in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
- C - in caso di anticipazione;
- I - in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti ai vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti ai vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 886** va indicato l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dall'1/1/2001 al 31 dicembre 2006. In particolare, in presenza del codice A nel punto 885, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 885, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel **punto 887** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 886.

Nel **punto 888** va indicato l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 884 e 886.

Tale punto deve essere compilato solo se nell'anno sono state erogate:

- prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
- prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.

Nel **punto 889** barrare la casella nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall'1/1/2007 del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007 si precisa che: nel punto 883 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 884 dovrà essere evidenziato anche l'ammontare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell'anno; nel punto 888 l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 884 e 886.

I **punti 890 e 891** devono essere compilati nell'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

I **punti 892 e 893** devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 892 l'ammontare di tale indennità, ed al punto 893 il totale imponibile.

Dati riepilogativi

Nel **punto 894**, indicare il reddito di riferimento ai sensi dell'art. 19 del TUIR per quanto riguarda le ipotesi di erogazione di indennità equipollenti, TFR, altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero il reddito di riferimento calcolato per le prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001 con esclusione per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000 tassate con l'aliquota del TFR.

In particolare, per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi", che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al 1/1/2007 relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell'anno riferite agli importi accantonati dall'1/1/2001 al 31/12/2006, l'importo indicato nei punti 884 e 886, deve essere assunto al netto anche del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% evidenziato nel punto 888.

Nel **punto 895** barrare la casella nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007.

Nel **punto 896** va indicata l'aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l'aliquota del TFR.

In tale punto va altresì indicata l'aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l'aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 897** va indicata l'aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché alla erogazione definitiva ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell'importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR).

Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l'aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato dall'1/1/2001.

In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto non deve essere compilato. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 898** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare:

- per le indennità equipollenti deve essere indicato l'importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 820) al netto del periodo convenzionale (punto 821).

L'importo annuo di euro 309,87 va rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno, deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro e non compete per i periodi di anzianità convenzionale.

Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l'1/1/1983 ed il 31/12/1997, l'importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69,72;

- per il TFR compreso nel maturato al 31/12/2000, l'importo di cui sopra deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 835 al netto di quello indicato nel punto 836; se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l'importo deve essere ridotto per i "nuovi iscritti" della percentuale indicata al punto 847.

Sulle prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" non competono riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro.

Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto devono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 3/E del 2012.

Nel **punto 899** va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2025 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 898.

In particolare va indicato l'importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:

- indennità equipollenti;
- trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974);
- altre indennità e somme;
- incentivo all'esodo agevolato ridotto del 50%;
- indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
- prestazioni in forma di capitale.

Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'ammontare netto di cui ai punti 876 e 878 non può essere diminuito dell'importo delle riduzioni.

Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell'ammontare complessivamente maturato dall'1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell'anno riferibili al maturato dal 1/1/2001, l'ammontare netto di cui ai punti 884 e 886 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura del 20% proporzionalmente riferibile.

Tuttavia, l'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolo I della Circ. n. 29/2001.

Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la determinazione dell'imponibile, la somma dei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 deve essere considerata al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato ai punti 907 e 908.

Nel **punto 900** va indicata l'imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote esposte nei punti 896 e 897 ai rispettivi imponibili dichiarati.

Nel **punto 901** deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti sul TFR maturato dal 1/1/2001, pari a euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 818 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter del TUIR).

Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell'anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time) e non possono comunque eccedere l'imposta calcolata sul TFR maturato dall'1/1/2001.

Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d'imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali.

Nel **punto 902** va indicato l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attribuita esclusivamente dal sostituto d'imposta. Qualora vi sia l'integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d'imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme. Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni.

Nel **punto 903** vanno indicate le ritenute sulle somme già erogate dal 1974 al 2024 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive) al netto dell'imposta non dovuta restituita dal sostituto in sede di conguaglio definitivo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all'estero.

Nel **punto 904** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 903.

Nel **punto 905** va indicato l'importo delle ritenute operate nel 2025.

Non devono essere indicate nel presente punto l'imposta sostitutiva del 20% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000.

Nell'ipotesi che l'importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 903, in tale punto deve essere indicato zero.

Nell'ipotesi che l'imposta complessiva nel punto 900 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nell'anno 2025 il sostituto, che abbia restituito l'eccedenza di imposta al sostituto entro i termini di consegna della Certificazione Unica, deve indicare nel punto 905 l'importo di cui al punto 900.

Nel **punto 906** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 905.

Nel **punto 907** indicare l'importo già compreso nel punto 1, relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro.

Con riferimento a tale importo, infatti, l'art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, prevede l'applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. L'importo da indicare in tale punto deve corrispondere all'imponibile assoggettato a tassazione ordinaria, indicato al punto 1 aumentato delle riduzioni previste dall'articolo 19 del TUIR, ripartite proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria.

Nel **punto 908** indicare l'importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti.

Nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione, è possibile compensare l'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti con le imposte dovute relativamente alle liquidazioni dei vari montanti da cui è costituita la prestazione. Nella ipotesi in cui dal predetto conguaglio emerga un versamento complessivo di ritenute in misura superiore a quanto dovuto, è altresì possibile restituire all'iscritto le maggiori ritenute operate e scomputare tale eccedenza, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti dovuti.

Nel **punto 909** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assoggettata a tassazione ordinaria (Ris. n. 33 del 12 febbraio 2003).

In tale caso devono essere comunque compilati i punti da 874 a 882 indicando nel punto 903 le ritenute già operate sull'importo esposto nel punto 878.

Nel **punto 910** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2007 o sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) e assoggettata a imposta sostitutiva.

Nel **punto 911** indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Tale punto, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel 2025 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.

Il Decreto legge n. 4, del 2019 ha previsto all'articolo 24 una detassazione sul TFS. In particolare è stata prevista una riduzione dell'aliquota dell'imposta determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis del Tuir, variabile a seconda del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 912** indicare il codice relativo alla riduzione operata:

- A – 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- B – 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- C – 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- D – 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- E – 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

Nel **punti 913 e 914** vanno riportate rispettivamente l'importo della detrazione riconosciuta nell'anno e l'importo totale delle detrazioni riconosciuto negli anni precedenti.

Nel **punto 920** va riportata l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR maturate in ciascun anno di cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 47/2000. In particolare indicare l'importo dell'imposta sostitutiva versata in acconto entro il giorno 16 del mese di dicembre, e l'importo dell'imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.

Si precisa che il punto 920 va sempre compilato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 801.

In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il presente punto va compilato relativamente alla certificazione intestata a ciascun erede.

Annotazioni

Nei punti da 1 a 56 indicare i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della Certificazione Unica 2026 del soggetto percipiente.

VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati previdenziali ed assistenziali

1. Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, comprensiva delle gestioni ex INPDAP, nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS), relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.

Devono inoltre essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei punti non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere indicati in Euro, esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica;
- con riferimento al lavoratore, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

2. Dati previdenziali ed assistenziali

2.1 SEZIONE 1 - INPS - Lavoratori subordinati

Nella presente sezione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

A seguito dell'avvenuta soppressione dell'IPOST e del trasferimento delle relative funzioni all'INPS (ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122), i dati relativi al personale iscritto al fondo quiescenza ex IPOST vanno riportati in questa sezione.

A seguito del trasferimento all'INPS (ad opera dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'INPGI limitatamente alla gestione sostitutiva, i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, vanno riportati in questa sezione.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2025 ai collaboratori coordinati e continuativi o figure assimilate iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni mensili della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla L. n. 240 del 15 giugno 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema Uniemens.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale.

Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2025 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2025 ma riferiti a dicembre 2024 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2024);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2026 ma riferiti a dicembre 2025.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996 e successive modificazioni (vedi Circ. INPS n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001, messaggio 2031 del 4 febbraio 2014, Circ. n. 129 del 4 ottobre 2019);
- contribuzione "correlata" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, del D. Lgs. n. 14 settembre 2015 n. 148, con riferimento alle prestazioni di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberanti aziende del credito, credito cooperativo, assicurazioni, tributi erariali, aziende di trasporto pubblico, società Gruppo Poste, società Gruppo Ferrovie dello Stato, ecc.), ovvero ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma da 1 a 7-ter, L. n. 92 del 28 giugno 2012 ed anche ai sensi dell'art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali;
- contribuzione dovuta per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Compilazione dei punti da 1 a 8

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipen-

dente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo - dazieri -, Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall'INPS.

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost va indicato l'imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (circ. INPS 11 febbraio 2011, n. 35).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602 del 30 aprile 1970, per i percettori di prestazioni di esodo ai sensi della L. n. 92/2012 art. 4 e del D.lgs. n. 148/2015, art. 41 oppure di assegno straordinario per sostegno al reddito previsto dal citato D.lgs. n. 148/2015, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995 fissato per l'anno 2025 in euro 120.607,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS. Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Non va indicato l'importo delle mance riversate ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e assoggettate all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale punto; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'attributo "annoPrea" dell'elemento "preavviso" dell'UniEmens/ EMens. Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 UniEmens/ EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;

- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Nel **punto 5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost)** – va indicato l'importo dell'imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (Circ. INPS 11 febbraio 2011, n. 35). Il campo è da compilare esclusivamente nel caso di lavoratore iscritto alla gestione ex-Ipost.

Nel **punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore, al netto delle riduzioni della quota a carico del lavoratore eventualmente applicate.

In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- contributo lavoratori aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, 29, 40, del D.lgs n. 148/2015;
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti 7 e 8 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS relativa al lavoratore** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326 (Circ. INPS n.152 del 22 novembre 2004; Messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009).

In particolare:

- il **punto 7** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 8** (alternativo al punto 7) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

2.2 SEZIONE 2 - INPS Lavoratori subordinati – Gestione Pubblica

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le gestioni dell'INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, che ha disposto la soppressione dell'Ente e trasferito le sue funzioni all'INPS.

Nella presente sezione devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Pubblica, confluite nell'INPS, segnatamente riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;

- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L.
- Gestione E.N.P.A.S.
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
- Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
- Gestione E.N.A.M.

Si precisa che sono tenuti a compilare la sezione 2 INPS Gestione Pubblica:

- 1 - i sostituti di imposta/datori di lavoro, obbligati a versare i contributi assistenziali e previdenziali, anche su retribuzioni virtuali o convenzionali, per i propri dipendenti iscritti ad una delle gestioni indicate in precedenza;
- 2 - i sostituti di imposta, che, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente con il contribuente, erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi e assistenziali come redditi di lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con iscrizione alla Gestione Pubblica;
- 3 - le organizzazioni sindacali autorizzate a versare i contributi, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996, sulle retribuzioni aggiuntive ai lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, in virtù del rapporto di lavoro preesistente.

Si evidenzia che la sezione 2 va compilata da parte dei soggetti di cui ai punti precedenti anche per lavoratori iscritti alla sola gestione ENPDEP (assicurazione sociale vita) o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 29 novembre 2007 (cfr. circolare INPS n. 6/2014) e del D.M. 110/2021 (cfr. circolare INPS n.20/2022) e dell'art. 27 della L. n. 2023 del 13 dicembre 2024 (cfr. circolare INPS 49/2025).

Regole generali

La certificazione riguarda i redditi imponibili ai fini previdenziali e assistenziali nonché i contributi dovuti, con specifica evidenza di quelli trattenuti a carico del lavoratore per l'anno 2025, le retribuzioni e i contributi afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati nei "Casi particolari". Si evidenzia che nei punti relativi agli imponibili devono essere indicati i redditi liquidati, o le retribuzioni virtuali o convenzionali alle quali sono commisurati i contributi dovuti; per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, comma 18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, la retribuzione da indicare deve essere quella assoggettata al contributo pensionistico e al contributo credito nei limiti del massimale fissato in euro 120.607,00 per l'anno 2025.

Per i lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa senza assegni per la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e per la nomina a direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico nei punti afferenti agli imponibili soggetti ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. 181 del 1997, devono essere indicate le retribuzioni liquidate alle quali sono commisurati i contributi dovuti nei limiti del relativo massimale fissato in euro 219.847,00 per l'anno 2025. Relativamente ai premi di risultato dei lavoratori privati iscritti alla Gestione Pubblica, deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla gestione e compilazione delle denunce mensili contributive degli Enti, Amministrazioni, aziende iscritte alla Gestione Pubblica di cui alla Circ. INPS n. 105 del 7 agosto 2012 e alle circolari ed ai messaggi successivi.

E' necessario elaborare distinte sezioni per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Il sostituto di imposta dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale variazione dell'imponibile conseguente alle operazioni di conguaglio indicate:

- nel V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, per i conguagli per l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992 e per la maggiorazione del 18% per la gestione CTPS;
 - nel V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, per i redditi comunicati da altri soggetti. In questo caso devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali al netto di quanto riportato nella sezione ente versante del V1.
- In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali ed assistenziali.

Imponibile previdenziale ed assistenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente imponibili ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente normativa, erogati entro il 12 gennaio 2026.

La certificazione previdenziale deve essere compilata con i valori assunti a riferimento per il versamento della contribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro continui a versare la contribuzione dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro perché continua il rapporto contributivo riferito al soggetto (quali ad esempio lavoratori in esodo ex art. 4, comma da 1 a 7-ter, L. n. 92 del 28 giugno 2012, lavoratori in esodo ex art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 ovvero lavoratori percettori di assegno straordinario ex art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 148/2015; congedo obbligatorio di maternità oltre la fine del rapporto di lavoro con indennità a carico dell'ultimo datore di lavoro; preavviso non lavorato).

Casi particolari*Ente in liquidazione*

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni o Aziende, ed in tutti i casi di cessione delle attività e delle funzioni dell'Ente soppresso ad un altro Ente, anche di nuova istituzione, il soggetto vigente è tenuto a compilare distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione/Azienda" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni o aziende.

Competenze arretrate

In caso di contributi dovuti e/o versati nell'anno 2025 riferiti ad anni precedenti, va compilata una distinta sezione 2, per ciascun anno di riferimento, nelle sole ipotesi in cui è prevista l'elaborazione di V1, con data inizio inferiore al 01/01/2025:

- causale 1: nei casi previsti dalla Circ. 105 del 7 agosto 2012
- causale 5: nei casi detta causale sia stata utilizzata, sia con flusso a Variazione che con flusso Ordinario, per denunciare i contributi né dichiarati né versati negli anni precedenti
- causale 7: codice motivo utilizzo 3 - Regolarizzazione da sentenza
- causale 7: codice motivo utilizzo 4 - Regolarizzazione da transazione
- causale 7: codice motivo utilizzo 5 - Regolarizzazione da circolare o messaggio nei casi tale elemento sia utilizzato per denunciare competenze arretrate
- causale 7: codice motivo utilizzo 8 – Esclusivamente per la parte relativa agli imponibili e contributi da versare; non deve essere presa in considerazione la retribuzione virtuale ai fini pensionistici.
- causale 7 codice motivo utilizzo 10 - Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato delle Province di Bolzano e Trento.

Lavoratori in esodo

Per i lavoratori in esodo nella certificazione devono essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ovvero dichiarati con V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 – Contribuzione correlata lavoratori in esodo.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999 ed art. 81, come modificato dall'art. 2, comma 24 della L. 24 dicembre 2007 n.244 - Legge Finanziaria 2008).

Per i lavoratori nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione se ha denunciato e/o versato i contributi (cfr. Nota operativa INPDAP n. 6 del 18 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

Compilazione dei punti da 9 a 44

Nel **punto 9 – Codice Fiscale Amministrazione/Azienda** – deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione di Appartenenza del dipendente per i contributi dovuti e/o versati.

Il punto 9 deve essere compilato anche dall'Amministrazione/Azienda che eroga direttamente delle somme che sono attratte ai fini previdenziali nell'alveo dei redditi di lavoro dipendente e quindi soggette al versamento dei contributi alla Gestione Pubblica, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente con il lavoratore. Si evidenzia che l'Amministrazione di appartenenza che acquisisce nelle proprie denunce contributive mensili anche i redditi erogati da altri soggetti deve comprendere tali redditi nella propria certificazione. Ne discende che i dati della certificazione previdenziale dei soggetti che acquisiscono i dati di soggetti terzi nelle proprie denunce comprendono anche i valori certificati dai sostituti di imposta che hanno indicato nel punto **39 Codice fiscale Soggetto Denuncia** il codice fiscale del soggetto che emette la certificazione.

Dipendenti gestiti da NoiPA Servizio di gestione di elaborazione degli stipendi del MEF

Per gli iscritti alla Gestione Pubblica, gestiti da NoiPA, esclusi quelli gestiti per convenzione di cui all'art. 11, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n.111, al punto 9 "Codice fiscale Amministrazione/Azienda" deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto indicata nella denuncia. Nel caso di trasferimento del dipendente, se l'Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l'ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale degli Istituti scolastici il sostituto d'imposta del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell'ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell'anno 2025.

Nel **punto 10 – Progressivo Azienda** –Deve essere indicato il numero Progressivo Azienda assegnato dalla Gestione Pubblica. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicata la matricola INPS utilizzata per il versamento di contributi alla gestione privata).

Nel **punto 11 – NoiPa dichiarante** – Deve essere indicato il valore "x" nei casi in cui NoiPa sia indicato nella denuncia contributiva quale Dichiarante.

Nei punti da 12 a 16 devono essere indicate le gestioni utilizzando i codici indicati nella successiva tabella:

- punto 12 – gestione pensionistica;
- punto 13 – gestione previdenziale;
- punto 14 – gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- punto 15 – gestione ENPDEP
- punto 16 – gestione ENAM.

Codice	Descrizione
1	Gestione Cassa Pensioni Statali
2	Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Gestione Cassa Pensioni Insegnanti
4	Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Gestione Cassa Pensioni Sanitari
6	Gestione I.N.A.D.E.L.
7	Gestione E.N.P.A.S.
8	Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
11	Gestione E.N.A.M.

Si precisa che nella compilazione del punto 13 (Gestione previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

002 se trattasi di personale optante TFR;

003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 17– Anno di riferimento** – indicare l’anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi della sezione. Si ricorda che deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento nei casi di “Competenze arretrate” indicate nei *Casi particolari*.

Nel **punto 18** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Imponibile pensionistico** – indicare l’imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell’eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

Nel **punto 19** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Contributi pensionistici dovuti** – indicare l’importo dei contributi pensionistici dovuti (quota a carico datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell’1%.

Nel **punto 20** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti** – indicare l’importo dei contributi pensionistici trattenuti al lavoratore, compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell’1%, al netto delle riduzioni della quota a carico del lavoratore eventualmente applicate.

Nel **punto 21** (codice Gestione 6 o 7) – **Imponibile TFS** – indicare l’imponibile relativo al TFS.

Nel **punto 22** (codice Gestione 6 o 7) – **Contributi TFS** – indicare i contributi relativi al TFS (quota a carico datore di lavoro e quota a carico lavoratore).

Nel **punto 23** (codice Gestione 6 o 7) – **Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti** – indicare i contributi relativi al TFS trattenuti al lavoratore.

Nel **punto 24** (codice Gestione 6 o 7) – **Imponibile TFR** – indicare l’imponibile relativo al TFR.

Nel **punto 25** (codice Gestione 6 o 7) – **Contributi TFR dovuti** – indicare i contributi relativi al TFR.

Nel **punto 26** (codice Gestione 6 o 7) – **Imponibile TFR Ulteriori Elementi** – indicare l’imponibile relativo al TFR Ulteriori elementi.

Nel **punto 27** (codice Gestione 6 o 7) – **Contributi TFR Ulteriori Elementi dovuti** – indicare i contributi relativi al TFR Ulteriori Elementi.

Nel **punto 28** (codice Gestione 9) – **Imponibile Gestione Credito** – indicare l’imponibile relativo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 29** (codice Gestione 9) – **Contributi Gestione Credito dovuti** – indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 30** (codice Gestione 9) – **Contributi Gestione Credito trattenuti a carico del lavoratore** – indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali trattenuti al lavoratore.

Nel **punto 31** (codice Gestione 8) – **Imponibile ENPDEP** – indicare l’imponibile relativo alla gestione ENPDEP.

Nel **punto 32** (codice Gestione 8) – **Contributi ENPDEP dovuti** indicare i contributi dovuti relativi alla gestione ENPDEP (quota a carico datore di lavoro e quota a carico lavoratore).

Nel **punto 33** (codice Gestione 8) – **Contributi ENPDEP trattenuti a carico del lavoratore** – indicare i contributi relativi alla gestione ENPDEP trattenuti al lavoratore.

Nel **punto 34** (codice Gestione 11) – **Imponibile ENAM** – indicare l'imponibile relativo all'ENAM.

Nel **punto 35** (codice Gestione 11) – **Contributi ENAM dovuti** – indicare i contributi dovuti per l'ENAM.

Nel **punto 36** (codice Gestione 11) – **Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore** – indicare i contributi relativi all'ENAM trattenuti al lavoratore.

Si evidenzia che nei punti relativi ai contributi trattenuti a carico del lavoratore devono comprendere anche i contributi versati dal lavoratore al datore di lavoro per la quota a proprio carico nei casi di mancanza della provvista. In questi punti non devono essere indicati i contributi trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore per riscatti e ri-congiunzioni.

Informazioni relative alla denuncia contributiva delle somme indicate nella certificazione

La valorizzazione dei punti 37 o 38 indica che il sostituto di imposta/datore di lavoro ha elaborato le denunce contributive.

Nei casi in cui non sono valorizzati i punti 37 o 38, la denuncia contributiva dei dati contenuti nella certificazione non è stata elaborata dal sostituto di imposta che ha corrisposto i redditi ma dal soggetto il cui codice fiscale è indicato al punto 39.

Se non risulta valorizzato almeno uno dei punti 37, 38 o 39 i dati contributivi e assistenziali contenuti nella certificazione non sono stati indicati in alcuna denuncia trasmessa all'INPS.

Si evidenzia che per "soggetto che elabora la denuncia" non si intende l'intermediario che invia la denuncia.

Il **punto 37** deve essere barrato qualora per tutti i periodi retributivi dell'anno solare di riferimento il sostituto di imposta ovvero il soggetto di cui al **punto 9 – Codice Fiscale Amministrazione/Azienda** ha presentato la denuncia UNIEMENS <ListaPosPa> per i contributi indicati nella sezione 2.

Nel **punto 38** (alternativo al punto 37) devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi retributivi dell'anno solare in cui è stata presentata la denuncia UNIEMENS (ListaPosPa).

Nel **punto 39 – Codice Fiscale Soggetto denuncia** deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d'imposta/datore di lavoro a cui l'Amministrazione obbligata al versamento dei contributi ha comunicato i dati previdenziali per elaborare le denunce contributive mensili.

Si precisa che nei casi di comando, distacco o altra posizione per la quale l'Amministrazione di destinazione che paga direttamente le retribuzioni accessorie, versa i contributi e comunica all'Amministrazione di provenienza del dipendente i dati da indicare nella denuncia, deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione di provenienza del dipendente.

Nel **punto 40 – Periodi retributivi Soggetto denuncia** devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi dell'anno solare in cui sono state erogate le retribuzioni comunicate al soggetto terzo, identificato nel punto 39 **Codice Fiscale Soggetto denuncia**.

Nel caso in cui l'amministrazione di destinazione elabori direttamente le denunce il **punto 39 Codice fiscale Soggetto denuncia** e il **punto 40 Periodi retributivi Soggetto denuncia** non devono essere valorizzati ma deve essere valorizzato il punto 37 o 38.

Redditi erogati da altri soggetti per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio previdenziale

Nel **punto 41 – Codice fiscale conguaglio** deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti che hanno trasmesso i dati per le operazioni di conguaglio previdenziale ai fini della maggiorazione dell'1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile e/o sulla maggiorazione del 18% per la sola gestione CTPS (V1, causale 7 CMU 2).

Nel **punto 42 – Imponibile conguaglio** deve essere indicato l'ammontare dei redditi comunicati dai soggetti di cui al precedente punto 41 che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio previdenziale.

Si evidenzia che tali redditi erogati da altri soggetti comunicati con il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2 non devono essere inclusi nei punti relativi agli imponibili delle gestioni.

Nel **punto 43 – Codice fiscale per denuncia** deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti terzi che hanno trasmesso i dati che sono stati inseriti nelle denunce contributive mensili del soggetto che rilascia la certificazione.

I soggetti terzi sono i sostituti d'imposta che erogano delle somme ai lavoratori, effettuano le trattenute contributive per lavoro dipendente e trasmettono i dati all'Amministrazione di appartenenza del dipendente affinché quest'ultima li inserisca nella propria denuncia mensile. Se il soggetto terzo effettua direttamente il versamento dei contributi dandone comunicazione all'Amministrazione di Appartenenza del dipendente, quest'ultima comprende dette somme nelle denunce contributive e compila l'elemento <AltroEnteVersante> nell'elemento E0 ovvero <EnteVersante> nell'elemento V1 per indicare i versamenti di competenza del soggetto terzo.

Nel **punto 44 - Periodi retributivi per denuncia** devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi retributivi dell'anno solare per i quali il soggetto di cui al punto 43 ha comunicato i dati da inserire nelle denunce contributive mensili.

2.3 SEZIONE 3 - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2025, agli iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disci-

plinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR, e chi se pur esente ai fini fiscali ha prodotto redditi per i quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di ricerca o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

Al **punto 45 – Compensi corrisposti al lavoratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2025 ad euro 120.607,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2025 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2026 ma relative all'anno 2025 così come previsto dall' art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall'art. 50, comma 1, lett. C-bis del TUIR.

Nel **punto 46 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2025.

Nel **punto 47 – Contributi a carico del lavoratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o notula.

Nel **punto 48 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dall'azienda committente.

I **punti 49 e 50 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS** – riguardano le denunce dei compensi effettivamente erogati ai parasubordinati e trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

- il **punto 49** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 50** (alternativo al punto 49) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

Nel **punto 51** occorre indicare il codice "tipo rapporto" così come previsto:

Codici:

- 1A - Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica (diverso dall'amministratore che riveste anche la carica di legale rappresentante)
- 1E - Amministratore e legale rappresentante
- 1B - Sindaco di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
- 1C - Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
- 1D - Liquidatore di società
- 02 - Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (obbligati alla Gestione separata)
- 03 - partecipante a collegi e commissioni
- 04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
- 05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Muir
- 06 - Collaboratore coordinato e continuativo con contratto a progetto (sostituita dal cod. 18)
- 11 - Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
- 14 - Medici in formazione specialistica
- 17 - Consulente parlamentare
- 18 - Collaborazione coordinata e continuativa (job act)
- 19 - Amministratori Locali iscritti in Gestione Separata come Liberi Professionisti
- 20 - Collab. Coord. e Contin. Covid19 – Ordinanza 24 Ott. 2020 DPCM Protezione Civile
- M1 - Magistrati onorari – decreto legge n. 75/2023 art. 15 bis comma 5, convertito con modificazioni legge n. 112/2023 – Non esclusivisti

Nel **punto 52** Codice fiscale Amministrazione/azienda, inserire il codice fiscale dell'Amministrazione o dell'azienda indicata nella denuncia emens diversa dal sostituto che presenta la certificazione.

2.4 SEZIONE 3-bis - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti per l'anno 2025 agli sportivi dilettantistici di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e/o dall'art. 67 comma 1 lett. l), compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

Si precisa che non rientrano tra i lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Sono inoltre interessati i soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2021, che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c., avente ad oggetto l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra i soggetti disciplinati coloro che forniscono at-

tività di carattere amministrativo gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

I compensi erogati alle figure sopra descritte soggetti alla contribuzione previdenziale e assistenziale della Gestione Separata Inps devono essere esposti come sotto descritto.

Al **punto 53** – Compensi Totali corrisposti a Parasubordinati Sportivi e figure assimilate del settore dilettantistico. indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno 2025. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2025 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2026 ma relative all'anno 2025 così come previsto dall' art. 51, comma 1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall'art. 50, comma 1, lett. C-bis del TUIR. Ai compensi erogati quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l) per le attività sportive e similari non si applica quanto sopra specificato.

Al **punto 54** – Franchigia previdenziale – indicare la quota di franchigia utilizzata che non può essere superiore a euro 5.000,00 considerando anche eventuale franchigia applicata come lavoratore autonomo occasionale o lavoro autonomo professionista nonché quanto esposte al successivo punto 55.

Al **punto 55** - rimborsi spese forfettarie – indicare gli importi dei rimborsi spese forfettarie, che, anche se non costituiscono reddito, concorrono sia al raggiungimento della franchigia previdenziale di euro 5.000 sia di quella fiscale di euro 15.000.

Nel **punto 56** – Imponibile contributivo – indicare l'imponibile contributivo totale nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2025 ad euro 120.607,00 in base alle disposizioni vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2025 e di cui all'art. 35 comma 6 e 7 del D.Lgs 36/2021.

Nel **punto 57** – Imponibile IVS – indicare l'imponibile previdenziale ai fini dell'assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Si ricorda che il comma 8-ter dell'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o 24%) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo.

Nel **punto 58** - Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l'anno 2025 sportivi dilettantistici e figure assimilate

Nel **punto 59** – Contributi a carico del parasubordinato – indicare il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o nota.

Nel **punto 60** – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

I **punti 61 e 62** – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS – riguardano le –denunce dei compensi effettivamente erogati ai parasubordinati e trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

- il **punto 61** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 62** (alternativo al punto 49) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

Nel **punto 63** - Tipo Rapporto - e **punto 64** - Altro tipo rapporto - occorre indicare il codice "tipo rapporto" così come previsto:

D1	SPORTIVO DILETTANTE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA IVS COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D2
D2	SPORTIVO DILETTANTE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA PRESTAZIONI COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D1
D3	SPORTIVO DILETTANTE CON COPERTURA ASSICURATIVA
D4	AMMINISTRATIVO GESTIONALE ASD SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA IVS COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D5
D5	AMMINISTRATIVO GESTIONALE ASD SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA PRESTAZIONI COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D4
D6	AMMINISTRATIVO GESTIONALE ASD CON COPERTURA ASSICURATIVA
D7	SPORTIVO DILETTANTE IMPIEGATO PUBBLICO

Si precisa che il campo 64 è valorizzato nel caso in cui il soggetto non è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per cui l'aliquota applicata è quella maggiore per la quale sono dovuti anche i contributi minori. Ne consegue che i "Tipo rapporto" interessati sono D1 e D4.

Si precisa, infine, che con il tipo rapporto D1 - D2 - D3- D4 - D5 - D6 - D7 sono indicati anche i rapporti di lavoro autonomo occasionale sportivo come specificato nella sezione "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

2.5 SEZIONE 3-ter - Inps Gestione separata magistrati onorari confermati non esclusivisti

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nell'anno 2025 ai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitano le funzioni in via non esclusiva e obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 come previsto dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75/2023.

Alla medesima Gestione sono iscritti i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Sono interessati i compensi di cui all'art. 50, comma 1, lett. f) del DpR 917/1986.

I compensi erogati alle figure sopra descritte soggetti alla contribuzione previdenziale e assistenziale della Gestione separata Inps devono essere esposti come sotto descritto.

Al **punto 65** – Compensi totali magistrati onorari confermati non esclusivisti, indicare il totale dei compensi corrisposti nel corso dell'anno di imposta 2025. Anche per i soggetti interessati da questa sezione si rammenta che devono essere considerate effettivamente erogate nell'anno 2025 le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2026 ma relative all'anno 2025, così come previsto dall'art. 51, comma 1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall'art. 50, comma 1, lett. c bis) del TUIR.

Punto 66 – Imponibile contributivo – indicare l'imponibile contributivo totale nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95, che per l'anno 2025 è pari a euro 120.607,00 in base alle disposizioni vigenti.

Punto 67 – Imponibile Ivs. Deve essere indicato l'imponibile previdenziale ai fini dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quale è applicata l'aliquota del 33 o 24 per cento.

Punto 68 – contributi dovuti – indicare il totale dei contributi totali dovuti alla Gestione separata INPS in base alle aliquote vigenti per l'anno 2025.

Punto 69 – Contributi a carico del magistrato ed effettivamente trattenute nella busta paga.

Punto 70 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi versati.

Punti 71 e 72 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens dei compensi erogati ai magistrati onorari e trasmesse con il flusso telematico Uniemens come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la Legge 24 novembre 2003, n. 326. In particolare il punto 71 deve essere barrato qualora sia stata presentata la denuncia Uniemens per tutti i mesi dell'anno solare, mentre nel punto 72 (che è alternativo al punto 71) saranno selezionate le caselle dei singoli mesi dell'anno in cui non è stata presentata la denuncia.

Punto 73 – Iscritto Cassa Forense – Tenuto conto che sono iscritti alla Gestione separata Inps anche i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per questi soggetti deve essere flaggata la casella. Lo stesso soggetto deve essere presente nel flusso Uniemens con "Codice attività "31 – Iscritto Cassa Forense".

Punto 74 – Tipo rapporto – in questa colonna occorre indicare il tipo rapporto, come previsto nell'elenco del punto 51, "M1 – Magistrati onorari confermati e non esclusivi – art. 15 bis commi 3 e 5, D.L. 22 giugno 2023, n. 75".

Punto 75 – Codice Fiscale Amministrazione versante – indicare il codice fiscale dell'amministrazione che ha versato la contribuzione nel caso in cui sia soggetto diverso dal soggetto indicato nella denuncia Uniemens.

2.6 SEZIONE 4 – Inps Soci cooperative Artigiane

Questa sezione è riservata alla certificazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti dal Sostituto d'imposta, che riveste la tipologia di "Cooperativa artigiana", ai soci come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 114, e che hanno compilato il punto 8 della sezione "dati anagrafici relativi al dipendente" e hanno inserito il codice Z3, poiché titolari di un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nei **punti 76 e 77** "Periodo: dal mese anno al mese anno" deve essere inserito il periodo nel quale è stata svolta l'attività come socio artigiano. Nel caso di anno intero da gennaio a dicembre.

Nel **punto 78** "Reddito" deve essere indicato il reddito erogato dal sostituto d'imposta al percettore del reddito in qualità di socio della cooperativa.

2.7 SEZIONE 5 - Altri Enti

La Sezione 5 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni.

Nel **punto 79 – Codice fiscale** – indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 80 – Denominazione Ente previdenziale** – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 81– Codice Azienda** – indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Nel **punto 82– Categoria** – indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente, di seguito riportata:

ENTE	CATEGORIA	CODICE
ENPAB	Biologo specialista ambulatoriale	A
ENPAM	Medico specialista ambulatoriale	B
	Medico della Medicina dei Servizi	C
	Medico dell'Emergenza territoriale	D
	Medico della Continuità assistenziale a tempo indeterminato	E
	Transitato alla dipendenza – gestione ambulatoriali	F
	Transitato alla dipendenza – gestione medicina generale	G
ENPAP	Psicologo specialista ambulatoriale	H
ENPAPI	Infermieri iscritti alla Gestione Separata ENPAPI	I
ENPAV	Veterinario specialista ambulatoriale	L
INPGI	Giornalista lavoro parasubordinato	M

Nel **punto 83– Imponibile previdenziale** – indicare il totale dei compensi imponibili corrisposti nell'anno (nei limiti del massimale contributivo definito per lo stesso anno di cui all'art. 2 comma 18 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 per gli Enti che lo applicano). Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del TUIR, si rammenta che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Nel **punto 84 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 85 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – indicare il totale dei contributi trattenuti al professionista iscritto all'Ente per la quota a suo carico, in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 86– Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Nel **punto 87 – Altri contributi** – deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori (es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto ENPAM per un'aliquota contributiva di tipo modulare). Il campo deve essere barrato anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Nel **punto 88 – Importo altri contributi** – indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 84.

3. Dati assicurativi INAIL

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti da 91 a 96** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già oggetto della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, come sostituiti dall'articolo 2-bis della legge n. 63 del 1993.

Il **punto 91** "qualifica" deve essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 91)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica
Z	Altri

Nel **punto 92** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 93 e 94** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 93** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 94**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 95** deve essere indicato il codice del comune (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice del comune della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, deve essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Per l'individuazione dei codici dei comuni si rinvia alla Tabella dei codici dei Comuni pubblicata in www.agenziaentrate.gov.it nella sezione F24 Codici per i versamenti. Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 95 deve essere compilato il **punto 96**, barrando l'apposita casella.

VII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

1. Informazioni generali

ATTENZIONE Le presenti istruzioni riportano in modo dettagliato i codici tributo attribuiti alle ritenute e alle trattate utilizzabili nel modello F24. Si precisa che tali importi devono considerarsi al netto degli eventuali eccessi di versamento.

Nel punto 9 deve essere riportato l'importo delle ritenute a titolo d'acconto versato con i seguenti codici tributo: 1019, 1020, 1040 e 104E.

Nel punto 10 deve essere riportato l'importo delle ritenute a titolo d'imposta versato con i seguenti codici tributo: 1040 e 104E.

Nel punto 12 deve essere riportato l'importo delle addizionali regionali a titolo d'acconto versato con i seguenti codici tributo: 3802 e 381E.

Nel punto 13 deve essere riportato l'importo delle addizionali regionali a titolo d'imposta versato con i seguenti codici tributo: 3802 e 381E.

Nel punto 15 deve essere riportato l'importo delle addizionali comunali a titolo d'acconto versato con i seguenti codici tributo: 3847 e 385E.

Nel punto 16 deve essere riportato l'importo delle addizionali comunali a titolo d'imposta versato con i seguenti codici tributo: 3848 e 384E.

Nei punti 103 e 107 deve essere riportato l'importo delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi versato con i seguenti codici tributo: 1049 e 112E.

Nei punti 132 e 136 deve essere riportato l'importo delle ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio versato con i seguenti codici tributo: 1052 e 105E.

Nei punti 134 e 138 deve essere riportato l'importo delle ritenute operate sulle altre indennità e interessi versato con i seguenti codici tributo: 1052 e 105E.

La presente parte va utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2025 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Anche nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità precedentemente indicate tenendo, in ogni caso, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Con l'articolo 3 del decreto legge n. 71 del 2024, è stata abrogata la lettera a) comma 2 dell'articolo 53 del Tuir. Tale abrogazione ha consentito di includere nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo "abituale".

In caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "dati anagrafici" i dati relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso:

- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 4 della parte "Dati fiscali" della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9;
- nel punto 8 "categorie particolari" riportare il codice Z rilevabile dalla tabella G posta in appendice alle presenti istruzioni.

ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2026 nella sezione IV – riservata al percipiente estero privo di codice fiscale.

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato. Le tipologie reddituali sono divise in due elenchi: il primo elenco riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730; il secondo elenco tiene conto delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello REDDITI Persone Fisiche 2026.

2. Dati relativi alle somme erogate

Tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2026

- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1 – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- N – le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals;
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals;
- V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2026 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- K – assegni di servizio civile universale di cui all'art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

- S – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
- W – corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- ZO – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 2**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l'anno 2025, barrando la casella di cui al **punto 3**. Nei **punti 18 e 19** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 1, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000,00.

In relazione alle somme individuate dal codice "A" del punto 1, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 15.000,00.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, nel presente punto va indicato l'importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto per i quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R. 322 del 1998 (ad es. indennità di maternità). Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente alle indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto, corrisposte ai soggetti forfetari di cui all'articolo 1, della L. 190/2014, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R. 322 del 1998, deve essere riportato nel presente punto l'intero importo corrisposto (ad es. indennità di maternità). Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122, indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7. Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo:

- 70 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 90 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-bis, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-quater, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015.

Tali somme dovranno essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto dalla Legge del 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, comma 50, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo:

- 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

– 90 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021).
Tali somme dovranno essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero e trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del Tuir, come previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo pari al 90% dei redditi corrisposti ai ricercatori che rientrano in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal predetto D.L. e che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.
Tali somme devono essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, come previsto dall'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo:

- 50% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000 euro) ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023;
- 60% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000 euro) ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 4, dell'articolo 5 del D.lgs. n. 209 del 2023.

Tali somme dovranno essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Nel presente punto dovranno essere riportati anche gli assegni di servizio Civile di cui all'art. 16 del d.lgs. del 06/03/2017, n. 40 percepiti dagli operatori volontari di servizio civile universale, i quali sono stati inquadrati dalla predetta norma come redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere. La stessa norma ha previsto che tali somme siano esenti da imposizioni tributarie e non siano imponibili ai fini previdenziali, quindi il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Si precisa che nel punto 4 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 5**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Per la compilazione del **punto 6** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;
- 6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

- 8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
 - 9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;
 - 13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), nonché ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
 - 14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), nonché ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
 - 15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022;
 - 16 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.
 - 17 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.
 - 20 - nel caso di prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l'art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00;
 - 21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
 - 22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
 - 23 - nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;
 - 24 - nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d'acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R. 322 del 1998;
 - 25 - nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 della L. 190/2014 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R. 322 del 1998;
 - 26 - nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del decreto - legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R. 322 del 1998.
- Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.

Nel **punto 7** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 5 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 1 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, la quota delle provvigioni non soggette a

ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 1 dal codice V e V2.

Nel punto 7 vanno altresì indicate le somme che per espressa disposizione di legge non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Con riferimento ai punti 5 e 7 si precisa che gli importi in essi indicati sono sempre ricompresi nel precedente punto 4.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 5 e 7.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice "N" del punto 1 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.658,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 1 dai codici "L", "L1" e "P" corrisposte a soggetti non residenti.

Nel **punto 11** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 9 e 10.

Nei **punti 12 e 13** da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 14** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 12 e 13.

Nei **punti 15 e 16** da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 17** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 15 e 16.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo **punto 20**.

Nel **punto 22** riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell'articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili, mentre il successivo comma 2, dello stesso articolo ha previsto che "ai sostituti spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Si precisa che il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale).

Dati previdenziali

Nel **punto 29** – *Codice fiscale* – indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 30** – *Denominazione Ente previdenziale* – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 31** – *Tipo rapporto* – inserire il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS:

- 13 - associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (non possono essere attivati nuovi rapporti da 01/01/2017);
- 09 - Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Il presente codice non può essere utilizzato per i rapporti di lavoro sportivo di cui al D.lgs.36/2021 per il quale deve essere utilizzato quanto illustrato nel punto 2.3 sezione 3 bis;
- 07 - Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
- D1 - Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2;
- D2 - Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1;
- D3 - Sportivo dilettante con copertura assicurativa;
- D4 - Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5;
- D5 - Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4;
- D6 - Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa;
- D7 - Sportivo dilettante impiegato pubblico.

Nel **punto 32** – *Codice Azienda* – indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.
 Nel **punto 33** – *Categoria* – indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente di seguito riportata:

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	N
	Pediatra di libera scelta	O
	Medico specialista esterno	P
	Medico della continuità assistenziale a tempo determinato	Q
	Medico del ruolo unico dell'assistenza primaria	R
	Medico fiscale INPS	S
	Medico convenzionato esterno INPS	T
	Medico operante presso struttura accreditata SSN	U
	Medico operante presso altri enti	V
	Infermieri prestatori d'opera occasionali	W
ENPAPI	Gestione Separata INPS (Art. 2, comma 26, legge n. 335/95)	X
INPS	Gestione ex Enpals	Z

Nei **punti 34 e 35** indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C" nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Per gli iscritti ENPAM, in questi punti indicare anche l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A" o in relazione al fatturato di cui all'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Per gli iscritti ENPAPI, indicare anche l'importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall'attività di cui al punto 1, codice "M2".

Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 indicare importo totale dei contributi dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1:

- codice C (In Uniemens inserito con Tipo rapporto 13 per i contratti ancora attivi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro);
- codice M – M1 – ZO (In Uniemens inserito con il tipo rapporto 09); per tali codici deve essere indicato al punto 40 l'importo della franchigia utilizzato che non può superare euro 5.000,00 annuo per tutti i committenti eroganti;
- codice V e V2 (inserito in Uniemens con tipo rapporto 07);
- codice M (in Uniemens inseriti con codice D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7). Per tali codici deve essere indicato al Punto 40 l'importo della franchigia utilizzato che non può superare euro 5.000,00 annuo per tutti i committenti eroganti.

Per gli iscritti all'INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A", "O", "O1".

Il **punto 36** – *Altri contributi* – deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori (es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto ENPAM per un'aliquota contributiva di tipo modulare). Il campo deve essere barrato anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Nel **punto 37** – *Importo altri contributi* – indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 36.

Nel **punto 38** – *Contributi dovuti* – indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 39** – *Contributi versati* – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Nel **punto 40** – *Importo franchigia utilizzata* - inserire importo della franchigia detratta dalle somme erogate di cui al punto 4.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

I **punti 41 e 42** vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore.

In tal caso indicare:

- nel punto 41 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 8;

– nel punto 42 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, già compresa nel punto 8.

Redditi erogati da altri soggetti

In caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest'ultimo dovrà compilare altresì i punti da 52 a 62.

Nei **punti da 52 a 62** vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto.

Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righe esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 52 a 62. In particolare, nel punto 52 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nei **punti 53, 54 e 55** vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto d'imposta, le relative ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 56.

Nel **punto 56** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nei punti 54 e 55.

Nel **punto 57** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 59.

Nel **punto 58** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 59.

Nel **punto 59** va indicata l'Addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 57 e 58.

Nel **punto 60** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62. Nel **punto 61** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62.

Nel **punto 62** va indicata l'addizionale comunale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 60 e 61.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, riportare:

- Nel **punto 71** il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui la certificazione (sezione relativa al lavoro autonomo e ai redditi diversi) sia stata rilasciata da quest'ultimo;
- Nel **punto 72** il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui la certificazione (sezione pignoramento presso terzi) sia stata rilasciata da quest'ultimo;
- Nel **punto 73** il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui la certificazione (sezione indennità di esproprio) sia stata rilasciata da quest'ultimo.

Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

Si precisa che nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2026 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel punto 8 della parte "dati anagrafici" il codice Z2.

Nei **punti 101 e 105** indicare il codice fiscale del debitore principale. Nei **punti 102 e 106** indicare le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla fonte. Nei **punti 104 e 108** indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Nei **punti 103 e 107** indicare l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate.

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

La sezione deve essere utilizzata per indicare le somme a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Dovranno inoltre essere indicate le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Nella sezione andranno indicate le suddette somme che siano state corrisposte nel 2025, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante.

Nei **punti 131 e 135** indicare tutte le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno.

Nei **punti 132 e 136** indicare l'ammontare delle ritenute operate a titolo di imposta nella misura del 20 per cento (con facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria; nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto).

Nei **punti 133 e 137** indicare tutte le somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

Nei **punti 134 e 138** indicare l'ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed interessi.

VIII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali - Certificazione redditi – Locazioni brevi

1. Informazioni generali

Con l'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Al comma 5 del predetto articolo è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

ATTENZIONE

In base a quanto previsto al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Di seguito sono riportati i criteri di compilazione della presente certificazione.

Nella ipotesi in cui l'esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel **punto 1** riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare. Nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.

Nel **punto 2** barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell'intera unità immobiliare.

Nel **punto 3** barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell'unità immobiliare.

I punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.

Nel **punto 4** riportare l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2024 che il 2025 e il pagamento è stato effettuato

nel 2025 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2024 e l'importo di competenza del 2025. Nell'ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2025 che il 2026 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2025, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2025 e l'importo di competenza del 2026.

Nel **punto 5** indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.

I dati relativi all'indirizzo dell'immobile, devono essere riportati nei **punti da 6 a 13**.

Da quest'anno non è più richiesta l'indicazione dei dati catastali dell'immobile locato.

Nel **punto 19** indicare l'importo del corrispettivo lordo e nel **punto 20** l'importo della relativa ritenuta operata. Si precisa che l'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell'importo del corrispettivo indicato al punto 19. Si precisa che nel punto 20 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.

Nel **punto 21** barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell'unità immobiliare locata.

ATTENZIONE

Come previsto dall'art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, indicare nel **punto 22** il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Da quest'anno l'indicazione del Codice identificativo nazionale (CIN) è obbligatoria.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo è opportuno che i sostituti verifichino che tale dato sia corretto, consultando, i CIN presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR) accessibile al seguente link: *Ministero del Turismo / Home* del sito internet del Ministero del Turismo.

Criteri di compilazione della presente sezione

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata. Si precisa che per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica. Il punto "N. contratti locazione" deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l'esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata. Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d'imposta (2024 e 2025 ovvero 2025 e 2026) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all'anno riportato nel punto 4.

Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto, a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l'obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica. I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui è barrato il punto 21 riportare nel punto 4 sempre il valore 2025. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di compilazione nelle diverse ipotesi di corrispettivi percepiti che rivestono la natura di redditi fondiari ovvero di redditi diversi.

Esempio 1

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 20 dicembre 2025 dal locatore proprietario dell'unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026. In questo caso il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza.

Nel caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata.

– Primo rigo	
– Punto 2	barrato
– Punto 4	2025
– Punto 5	8
– Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	compilati
– Punto 19	800
– Punto 20	168
– Punto 22	compilato

Secondo rigo

– Punto 2	barrato
– Punto 4	2026
– Punto 5	12
– Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	compilati
– Punto 19	1.200
– Punto 20	252
– Punto 22	compilato

Esempio 2

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 20 dicembre 2025 dal locatore non proprietario dell'unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026. Questa è l'ipotesi di contratto di sublocazione o di comodato, per i quali la norma ha previsto per i relativi corrispettivi l'inquadramento a redditi diversi. Pertanto, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di cassa. In tal caso la compilazione sarà la seguente:

– Primo rigo	
– Punto 2	barrato
– Punto 4	2025
– Punto 5	20
– Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	compilati
– Punto 19	2.000
– Punto 20	420
– Punto 21	barrato
– Punto 22	compilato

Si precisa che in caso di locatore non proprietario dell'unità immobiliare evidenziato con la barratura del punto 21, nella compilazione della presente sezione sarà possibile riportare solo l'anno 2025 al punto 4.

Esempio 3

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 13 gennaio 2025 dal locatore proprietario dell'unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. In questo caso il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza.

Nel caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata.

– Primo rigo	
– Punto 2	barrato
– Punto 4	2024
– Punto 5	8
– Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	compilati
– Punto 19	800
– Punto 20	168
– Punto 22	compilato

Secondo rigo

– Punto 2	barrato
– Punto 4	2025
– Punto 5	12
– Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	compilati
– Punto 19	1.200
– Punto 20	252
– Punto 22	compilato

Il punto "durata del contratto nell'anno di riferimento" deve essere sempre compilato. Si precisa che in caso di esposizione dei dati in forma aggregata, i giorni da riportare nel presente punto devono essere conteggiati considerando una sola volta i periodi coincidenti.

I punti da **101** a **122**, da **201** a **222**, da **301** a **322** e da **401** a **422** devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite nei punti da 1 a 22.

Appendice

TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	29	Spese veterinarie
3	Spese sanitarie per persona con disabilità	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricostituiti sordomuti
4	Spese per veicoli per persona con disabilità	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
5	Spese per l'acquisto di cani guida	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	33	Spese per asili nido
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2021	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	38	Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2021	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
11	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021	40	Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
12	Spese per istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione	43	Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024
13	Spese per istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali	44	Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)
14	Spese funebri	45	Spese di iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica
15	Spese per addetti all'assistenza personale	46	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	47	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024
17	Spese per intermediazione immobiliare	48	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	51	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	52	Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	53	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	54	Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto in rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	55	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	56	Interessi per prestiti o mutui agrari in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	57	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	98	Altri oneri detraibili inclusi nel riordino previsto dall'articolo 16-ter del Tuir
		99	Altri oneri detraibili non inclusi nel riordino previsto dall'articolo 16-ter del Tuir

TABELLA B - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26%

CODICE	DESCRIZIONE
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici

TABELLA C - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30%

CODICE	DESCRIZIONE
71	Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS, APS e ETS

TABELLA D - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 35%

CODICE	DESCRIZIONE
76	Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV) e ETS

TABELLA E - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%

CODICE	DESCRIZIONE
81	Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

TABELLA F - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AC	La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AN	La detrazione minima è stata raggiunta al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.
AR	Tali importi di oneri deducibili non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20 eventualmente aumentata dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito; tale quota è pari a euro ...". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi, tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...). In caso di rendita integrativa temporanea anticipata riportare, il numero dei giorni (...), la data di inizio (...) e la data di fine (...) del periodo di percezione della rendita, importo della rendita (...); importo imposta sostitutiva operata (...), importo imposta sostitutiva sospesa (...).
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).
BB	Saldo 2025 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BD	Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...), importo canone (...).
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 372) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...).

segue

TABELLA F - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
BN	Acconto 2026 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BO	Trattamento economico accessorio percepito dal personale del comparto sicurezza e difesa che non ha fruito della detrazione. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nella Certificazione unica precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva sui premi di risultato, sospesa, importo (...); cedolare secca su locazioni, sospesa, importo (...).
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (...); ammontare della rivalutazione (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo (...).
CA	Agevolazione riconosciuta ai residenti a Campione d'Italia rispettivamente sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, importo (...); redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato, importo (...); redditi da pensione, importo (...); redditi da pensione percepiti dagli orfani, importo (...); altri redditi assimilati, importo (...); assegni periodici corrisposti dal coniuge importo (...); compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche (...).
CB	Detrazione riconosciuta in base a quanto previsto dall'art. 24, del DL n. 4 del 2019, importo (...).
CC	In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.
CD	Importi sospesi di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis per i quali è stata prevista la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2016, importo (...); Tassazione separata 2016, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2016, importo (...); Addizionale regionale all'Irpef 2016, importo (...); Saldo Addizionale comunale all'Irpef 2016, importo (...); Imposta TFR 2016, importo (...); Irpef 2017, importo (...); Acconto Addizionale comunale 2017, importo (...); Tassazione separata 2017, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2017, importo (...); Imposta TFR 2017, importo (...).
CE	Importi sospesi di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis per i quali è stata prevista la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: : IRPEF 2016, importo (...); Tassazione separata 2016, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2016, importo (...); Addizionale regionale all'Irpef 2016, importo (...); Saldo Addizionale comunale all'Irpef 2016, importo (...); Imposta TFR 2016, importo (...); Irpef 2017, importo (...); Acconto Addizionale comunale 2017, importo (...); Tassazione separata 2017, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2017, importo (...); imposta TFR 2017, importo (...).
CF	In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia delle entrate verificare i dati forniti dalla presente certificazione in quanto potrebbero essere non coincidenti con la dichiarazione precompilata a seguito di variazione della certificazione Unica 2026 avvenuta dopo i termini di trasmissione previsti dalla norma.
CG	Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.
CH	Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato, non dedotti in quanto superiore all'ammontare del premio agevolabile, importo (...).
CL	Presenza di importi non trattenuti in sede di assistenza fiscale. Il sostituto dovrà procedere autonomamente al versamento degli importi.
CM	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)
CN	Somme arretrate di assegno unico universale riferite ad anni precedenti, importo erogato (...).
CP	C.F. sostituto (...), anno (...), codice onere detraibile (...), codice onere deducibile (...), importo rimborsato (...).
CQ	Il 70% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
CR	Il 90% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
CS	Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
CT	Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
CU	Il 90% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
CV	Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
GA	Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
GB	Il 60% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
GI	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto
GL	Indennità di disoccupazione NASPI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, importo non imponibile (...).
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

TABELLA G - CATEGORIE PARTICOLARI

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
AA	Pensionati privati	K	Magistrati
AB	Pensionati pubblici	L	Dipendenti all'estero
AC	Pensionati in cumulo o totalizzazione	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
AD	Pensionati da lavoro autonomo	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
B	Pensionati da casellario pensionistico	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
D	Insegnanti e presidi di scuola media	Z	Eredi
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
F	Graduati e truppa	Z3	Soci di cooperative artigiane di cui legge n. 208 del 2005
G	Sottufficiali	Z4	Dipendenti di ditta appaltatrice inadempiente
H	Ufficiali		

TABELLA H - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	GERMANIA.....	094	PARAGUAY.....	052
AFGHANISTAN.....	002	GHANA.....	112	PENON DE ALHUCEMAS.....	232
AJMAN.....	239	GIAMAICA.....	082	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233
ALAND ISOLE.....	292	GIAPPONE.....	088	PERÙ.....	053
ALBANIA.....	087	GIBILTERRA.....	102	PITCAIRN.....	175
ALGERIA.....	003	GIBUTI.....	113	POLINESIA FRANCESE.....	225
AMERICAN SAMOA.....	148	GIORDANIA.....	122	POLONIA.....	054
ANDORRA.....	004	GOUGH.....	228	PORTOGALLO.....	055
ANGOLA.....	133	GRECIA.....	032	PORTORICO.....	220
ANGUILLA.....	209	GRENADA.....	156	PRINCIPATO DI MONACO.....	091
ANTARTIDE.....	180	GROENLANDIA.....	200	QATAR.....	168
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	GUADALUPA.....	214	RAS EL KAIMAH.....	242
ARABIA SAUDITA.....	005	GUAM.....	154	REGNO UNITO.....	031
ARGENTINA.....	006	GUATEMALA.....	033	REUNION.....	247
ARMENIA.....	266	GUAYANA FRANCESE.....	123	ROMANIA.....	061
ARUBA.....	212	GUERNSEY.....	201	RUANDA.....	151
ASCENSION.....	227	GUINEA.....	137	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
AUSTRALIA.....	007	GUINEA BISSAU.....	185	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AUSTRIA.....	008	GUINEA EQUATORIALE.....	167	SAINT BARTHELEMY.....	293
AZERBAIGIAN.....	268	GUYANA.....	159	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AZZORRE ISOLE.....	234	HAITI.....	034	SAINT LUCIA.....	199
BAHAMAS.....	160	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
BAHRAIN.....	169	HONDURAS.....	035	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
BANGLADESH.....	130	HONG KONG.....	103	SALOMONE ISOLE.....	191
BARBADOS.....	118	INDIA.....	114	SALVADOR.....	064
BELGIO.....	009	INDONESIA.....	129	SAMOA.....	131
BEIIZE.....	198	IRAN.....	039	SAN MARINO.....	037
BENIN.....	158	IRAQ.....	038	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
BERMUDA.....	207	IRLANDA.....	040	SENEGAL.....	152
BHUTAN.....	097	ISLANDA.....	041	SEYCHELLES.....	189
BIELORUSSIA.....	264	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	SERBIA.....	289
BOLIVIA.....	010	ISRAELE.....	182	SHARJAH.....	243
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	JERSEY C.I.....	202	SIERRA LEONE.....	153
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	KAZAKISTAN.....	269	SINGAPORE.....	147
BOTSVANA.....	098	KENYA.....	116	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
BOUVET ISLAND.....	280	KIRGHIZISTAN.....	270	SIRIA.....	065
BRASILE.....	011	KIRIBATI.....	194	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	KOSOVO.....	291	SLOVENIA.....	260
BULGARIA.....	012	KUWAIT.....	126	SOMALIA.....	066
BURKINA FASO.....	142	LAOS.....	136	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BURUNDI.....	025	LESOTHO.....	089	SUD SUDAN.....	297
CAMBOGIA.....	135	LETTONIA.....	258	SPAGNA.....	067
CAMERUN.....	119	LIBANO.....	095	SRI LANKA.....	085
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	LIBERIA.....	044	ST. HELENA.....	254
CANADA.....	013	LIBIA.....	045	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
CANARIE ISOLE.....	100	LIECHTENSTEIN.....	090	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
CAPO VERDE.....	188	LITUANIA.....	259	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
CAROLINE ISOLE.....	256	LUSSEMBURGO.....	092	SUDAN.....	070
CAYMAN (ISOLE).....	211	MACAO.....	059	SURINAM.....	124
CECA (REPUBBLICA).....	275	MACEDONIA.....	278	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	MADAGASCAR.....	104	SVEZIA.....	068
CEUTA.....	246	MADEIRA.....	235	SVIZZERA.....	071
CHAFARINAS.....	230	MALAWI.....	056	SWAZILAND.....	138
CHAGOS ISOLE.....	255	MALAYSIA.....	106	TAGIKISTAN.....	272
CHRISTMAS ISLAND.....	282	MALDIVE.....	127	TAIWAN.....	022
CIAD.....	144	MALI.....	149	TANZANIA.....	057
CILE.....	015	MALTA.....	105	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
CINA.....	016	MAN ISOLA.....	203	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CIPRO.....	101	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	THAILANDIA.....	072
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	MAROCCO.....	107	TIMOR EST.....	287
CLIPPERTON.....	223	MARSHALL (ISOLE).....	217	TOGO.....	155
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	MARTINICA.....	213	TOKELAU.....	236
COLOMBIA.....	017	MAURITANIA.....	141	TONGA.....	162
COMORE, ISOLE.....	176	MAURITIUS.....	128	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CONGO.....	145	MAYOTTE.....	226	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	MEIULLA.....	231	TUNISIA.....	075
COOK ISOLE.....	237	MESSICO.....	046	TÜRKIYE.....	076
COREA DEL NORD.....	074	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	TURKMENISTAN.....	273
COREA DEL SUD.....	084	MIDWAY ISOLE.....	177	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
COSTA D'AVORIO.....	146	MOLDOVIA.....	265	TUVALU.....	193
COSTA RICA.....	019	MONGOLIA.....	110	UCRAINA.....	263
CROAZIA.....	261	MONTENEGRO.....	290	UGANDA.....	132
CUBA.....	020	MONTserrat.....	208	UMM AL QAIWAIN.....	244
CURACAO.....	296	MOZAMBICO.....	134	UNGHERIA.....	077
DANIMARCA.....	021	MYANMAR.....	083	URUGUAY.....	080
DOMINICA.....	192	NAMIBIA.....	206	UZBEKISTAN.....	271
DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	NAURU.....	109	VANUATU.....	121
DUBAI.....	240	NEPAL.....	115	VENEZUELA.....	081
ECUADOR.....	024	NICARAGUA.....	047	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
EGITTO.....	023	NIGER.....	150	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
ERITREA.....	277	NIGERIA.....	117	VIETNAM.....	062
ESTONIA.....	257	NIUE.....	205	VAKE ISOLE.....	178
ETIOPIA.....	026	NORFOLK ISLAND.....	285	WALLIS E FUTUNA.....	218
FAEROER (ISOLE).....	204	NORVEGIA.....	048	YEMEN.....	042
FALKLAND (ISOLE).....	190	NUOVA CALEDONIA.....	253	ZAMBIA.....	058
FIJI, ISOLE.....	161	NUOVA ZELANDA.....	049	ZIMBABWE.....	073
FILIPPINE.....	027	OMAN.....	163		
FINLANDIA.....	028	PAESI BASSI.....	050		
FRANCIA.....	029	PAKISTAN.....	036		
FUJJAYRAH.....	241	PALAU.....	216		
GABON.....	157	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279		
GAMBIA.....	164	PANAMA.....	051		
GEORGIA.....	267	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186		

TABELLA L - ONERI DEDUCIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
1	Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza
2	Assegni periodici corrisposti al coniuge
3	Contributi per gli addetti domestici e familiari
4	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
5	Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità
6	Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale
7	Contributi, donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
9	Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali
10	Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2025 sono state restituite al soggetto erogatore
21	Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.
21	Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione
21	Indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione
21	Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato
21	Somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge
21	Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedure di adozione di minori stranieri

TABELLA N - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	8	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo conguagliati a seguito di comunicazione effettuata in base a quanto stabilito dal comma 2 articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973
3	Indennità erogate dall'INAIL	9	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto
4	Indennità erogate dall'INPS	11	Altro
5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)		

CERTIFICAZIONE UNICA2026



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2				Nome 3			
	Comune 4		Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7					
	Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9			Codice attività 10	Codice sede 11			
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2				Nome 3			
	Sesso (M o F) 4	5	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2025									
	Comune 20						Provincia (sigla) 21	Codice comune 22		
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2026									
	Comune 24						Provincia (sigla) 25	Codice comune 26		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale 30									
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 40		Località di residenza estera 41					Luogo di affinenza 42		
	Via e numero civico 43					Non residenti Schumacker 44	Codice Stato estero 45		Frontaliere 46	
	DATA giorno mese anno		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA							

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI																					
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato				Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato				Redditi di pensione				Altri redditi assimilati							
		1				2				3				4							
REDDITI		Assegni periodici corrisposti dal coniuge				Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni				RAPPORTO DI LAVORO											
		5				Lavoro dipendente		Pensione		Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12		Periodi particolari			
						6		7		8 giorno mese anno			9 giorno mese anno			10		11			
		Redditi erogati in franchi				Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche															
		12				13															
RITENUTE																					
		Ritenute Irpef				Addizionale regionale all'Irpef				ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
		21				22				Acconto 2025				Saldo 2025				Acconto 2026			
										26				27				29			
		Ritenute Irpef sospese				Addizionale regionale all'Irpef sospesa				ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA											
		30				31				Acconto 2025				Saldo 2025							
										33				34							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE		Presenza 730/4 integrativo		Presenza 730/4 rettificativo		Saldo Irpef 2024 non trattenuto				Addizionale Regionale 2024 non trattenuto				Saldo Addizionale comunale 2024 non trattenuto				Saldo Cedolare secca locazioni 2024 non trattenuto			
IMPORTI NON TRATTENUTI		54		55		63				73				83				93			
CREDITI NON RIMBORSATI		Saldo Irpef 2024 non rimborsato		Addizionale Regionale 2024 non rimborsato		Saldo Addizionale comunale 2024 non rimborsato				Saldo Cedolare secca locazioni 2024 non rimborsato											
		64		74		84				94											
ACCONTI 2025 DICHIARANTE																					
		Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno				Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno				Acconto addizionale comunale all'Irpef				Prima rata di acconto cedolare secca				Seconda o unica rata di acconto cedolare secca			
		121				122				124				126				127			
		Acconti Irpef sospesi				Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso				Acconti cedolare secca sospesi											
		131				132				133											
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 CONIUGE																					
IMPORTI NON TRATTENUTI		Saldo Irpef 2024 non trattenuto				Addizionale regionale 2024 non trattenuto				Saldo addizionale comunale 2024 non trattenuto				Saldo cedolare secca 2024 non trattenuto							
		263				273				283				293							
CREDITI NON RIMBORSATI		Saldo Irpef 2024 non rimborsato				Addizionale regionale 2024 non rimborsato				Saldo addizionale comunale 2024 non rimborsato				Saldo cedolare secca 2024 non rimborsato							
		264				274				284				294							
ACCONTI 2025 CONIUGE																					
		Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno				Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno				Acconto addizionale comunale all'Irpef				Prima rata di acconto cedolare secca							
		321				322				324				326							
		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca				Acconti Irpef sospesi				Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso				Acconti cedolare secca sospesi							
		327				331				332				333							
ONERI DETRAIBILI																					
		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo					
		341		342		343		344		345		346		347		348					
		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo					
		347		348		349		350		351		352		353		354					
DETRAZIONI E CREDITI																					
		Imposta lorda				Detrazioni per carichi di famiglia				Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati				Ulteriore detrazione							
		361				362				367				368							
		Totale detrazioni per oneri				Detrazioni per canoni di locazione				Credito riconosciuto per canoni di locazione				Credito non riconosciuto per canoni di locazione							
		369				370				371				372							
		Credito per canoni di locazione recuperato				Totale detrazioni				Imposta netta				Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero							
		373				374				375				376							
		Codice stato estero				Anno di percezione reddito estero				Reddito prodotto all'estero				Imposta estera definitiva							
		377				378				379				380							
		CREDITO IMPOSTA APE												COMPARTO SICUREZZA							
		Utilizzato				Rimborsato				Compenso erogato				Detrazione fruita		Detrazione non fruita					
		381				382				383				384		385					
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO																			
		Codice trattamento		Trattamento erogato		Trattamento non erogato															
		390		391		392															

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Previdenza complementare
411

Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13
412

Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13
413

Data iscrizione al fondo
415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno
416

Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13
417

Importo totale
418

Differenziale
419

Anni residui
420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati
421

Dedotti
422

Non dedotti
423

ONERI DEDUCIBILI

Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13
431

Codice onere
432

Importo
433

Codice onere
434

Importo
435

Codice onere
436

Importo
437

Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13
440

Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito
441

Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito
442

Codice fiscale degli enti o casse
443

Assicurazioni sanitarie
444

ALTRI DATI

FRONTALIERI SVIZZERI

Reddito di riferimento
449

Ritenute
451

Addizionale regionale all'Irpef 2025
452

Addizionale comunale all'Irpef 2025
453

Acconto addizionale comunale all'Irpef 2026
454

Con contratto a tempo indeterminato
455

Con contratto a tempo determinato
456

REDDITI ESENTI

Pensione orfani non Campione d'Italia
457

codice
462

ammontare
463

codice
464

ammontare
465

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio
469

Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
471

Applicazione maggiore ritenuta
472

EROGAZIONI IN NATURA

Casi particolari
473

Benefit base
474

Con figli fiscalmente a carico
475

Welfare aziendale canoni e spese manutenzione
476

Trattamento integrativo speciale erogato
479

Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche
480

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi
481

Totale ritenute Irpef
482

Totale ritenute Irpef sospese
483

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente
496

Quota imponibile
497

Ritenute Irpef
498

Addizionale regionale all'Irpef
499

Totale ritenute irpef sospese
500

Totale addizionale regionale dell'irpef sospesa
501

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni
511

Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni
512

Totale ritenute operate
513

Totale ritenute sospese
514

COMPARTO SICUREZZA

Compenso erogato
515

Detrazione fruita
516

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1
531

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2
532

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3
533

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4
534

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5
535

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 13
536

Codice fiscale
537

Reddito conguagliato già compreso nel punto 1
539

Reddito conguagliato già compreso nel punto 2
540

Reddito conguagliato già compreso nel punto 3
541

Reddito conguagliato già compreso nel punto 4
542

Reddito conguagliato già compreso nel punto 5
543

Reddito conguagliato già compreso nel punto 13
544

Ritenute
545

Addizionale regionale
546

Addizionale comunale acconto 2025
547

Addizionale comunale saldo 2025
548

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO INDETERMINATO

Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico
557

Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23
558

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO DETERMINATO

Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico
559

Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23
560

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Giorni
561

Data di inizio
562 giorno mese anno

Data di cessazione
563 giorno mese anno

In forza al 31/12
564

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente
565

Quota imponibile
566

Ritenute Irpef
567

Addizionale regionale all'Irpef
568

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui benefit base 580	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 581	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 582
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui benefit base 600	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 601	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 602
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI			BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 611		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 612		Contributo alle forme pensionistiche complementari 631	
				Contributo di assistenza sanitaria 632	

SOMME ASSOGGETTATE
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

MANCE

Reddito settore turistico 651	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 652	Imposta sostitutiva 653	Imposta sostitutiva sospesa 654	Mance assoggettate ad imposta ordinaria 655
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 656		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 657		

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
DEL PERSONALE SANITARIO

Compenso 671	Imposta sostitutiva 672	Imposta sostitutiva sospesa 673
-----------------	----------------------------	------------------------------------

COMPENSI STRAORDINARI
COMPARTO SANITARIO

Compenso 674	Imposta sostitutiva 675	Imposta sostitutiva sospesa 676
-----------------	----------------------------	------------------------------------

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:

C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
G = ASCENDENTE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ
P = ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI

CODICE FISCALE										Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30
Relazione di parentela	1	C	1	Coniuge	5				6				
2	F1			Primo figlio	D	3				7		8	10
3	F		G	2	D		P	4					
4	F		G		D		P						
5	F		G		D		P						
6	F		G		D		P						
7	F		G		D		P						
8	F		G		D		P						
9	F		G		D		P						

RIMBORSI DI BENI
E SERVIZI NON SOGGETTI
A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR
SEZIONE SOSTITUITO
DICHIARANTE

Anno 701	Codice onere detraibile 702	Codice onere deducibile 703	Importo rimborsato 704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata 705		Spesa rimborsata riferita al dipendente 706	

SOMMA CHE
NON CONCORRE
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO

Tipologia 718	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 719	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 720	Giorni di lavoro dipendente 721	Data inizio rapporto di lavoro 722 giorno mese anno	Data fine rapporto di lavoro 723 giorno mese anno
Codice 724	Somma erogata 725	Somma non erogata 726			

COMPENSO LORDO
CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 761	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 762	Redditi di pensione 763	Pensione orfani 764
Altri redditi assimilati 765	Assegni periodici corrisposti dal coniuge 766	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche 767	

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5
E 13 AL NETTO DEI COMPENSI
DI CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 771	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 772	Redditi di pensione 773
Altri redditi assimilati 774	Assegni periodici corrisposti dal coniuge 775	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche 776

REDDITI LAVORO SPORTIVO

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 781	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 782	Altri redditi di cui al punto 1 783	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 784	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 785	Altri redditi di cui al punto 2 786
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO			In forza al 31/12 790		
Giorni 787	Data di inizio 788 giorno mese anno	Data di cessazione 789 giorno mese anno			

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI

SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
PUBBLICA

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

SEZIONE 3-TER
INPS GESTIONE
SEPARATA MAGISTRATI
ONORARI CONFERMATI
NON ESCLUSIVISTI

Matricola azienda		INPS		Altro		Imponibile previdenziale		Imponibile ai fini IVS		Contributi a carico del lavoratore trattenuti		
1		2		3		4		5		6		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Tutti con l'esclusione di												
78T G F M A M G L A S O N D												
Codice fiscale Amministrazione/Azienda				Progressivo Azienda		NoiPa dichiarante		Gestione			Anno di riferimento	
9				10		11		Pens. Prev. Cred. Enpdep Enam			17	
1213				141516								
Imponibile pensionistico		Contributi pensionistici dovuti		Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti		Imponibili TFS		Contributi TFS				
18		19		20		21		22				
Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti		Imponibile TFR		Contributi TFR dovuti		Imponibile TFR ulteriori elementi		Contributo TFR ulteriori elementi				
23		24		25		26		27				
Imponibile Gestione Credito		Contributo Gestione Credito dovuti		Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore		Imponibile ENPDEP		Contributi ENPDEP dovuti				
28		29		30		31		32				
Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti		Imponibile ENAM		Contributi ENAM dovuti		Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore						
33		34		35		36						
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Singoli mesi												
3738T G F M A M G L A S O N D												
Periodi retributivi soggetto denuncia						Codice fiscale soggetto denuncia						
40G F M A M G L A S O N D						39						
Imponibile conguaglio						Codice fiscale conguaglio						
42						41						
Codice fiscale per denuncia						Periodi retributivi per denuncia						
43						44G F M A M G L A S O N D						
Compensi corrisposti al parasubordinato				Contributi dovuti		Contributi a carico del lavoratore		Contributi versati				
45				46		47		48				
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Tutti con l'esclusione di												
4950T G F M A M G L A S O N D												
Tipo rapporto						Codice fiscale PPAA/Azienda						
51						52						
Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati				Franchigia previdenziale		Rimborsi spese forfetarie		Imponibile contributivo				
53				54		55		56				
Imponibile IVS				Contributi dovuti		Contributi a carico del parasubordinato		Contributi versati				
57				58		59		60				
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Tutti con l'esclusione di												
6162T G F M A M G L A S O N D												
Tipo rapporto				Altro tipo rapporto								
63				64								
Compensi totali magistrati onorari confermati non esclusivisti				Imponibile contributivo		Imponibile IVS		Contributi totali dovuti		Contributi a carico del magistrato onorario		
65				66		67		68		69		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Tutti con l'esclusione di												
7071T G F M A M G L A S O N D												
Contributi versati				Iscritto Cassa Forense		Tipo rapporto						
72				73		74						
Codice fiscale Amministrazione versante												
75												

SEZIONE 4
INPS SOCI COOPERATIVE
ARTIGIANE

PERIODO			
Dal		Al	
76 mese	anno	77 mese	anno
		78	
		Reddito	

SEZIONE 5
ALTRI ENTI

Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale	
79		80	
Codice azienda		Categoria	Imponibile previdenziale
81		82	83
Contributi a carico del lavoratore trattenuti		Contributi versati	Altri contributi
85		86	87
		Importo altri contributi	
		88	

DATI ASSICURATIVI
INAIL

Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C.	C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
91	92			93 giorno mese	94 giorno mese	95	96
							☐

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE
SOGGETTE A
TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenute sospese
801	802	803	804	805
Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall' 1/1/2001 e rimasto in azienda
806	807	808	809	810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR	
811	812	813	920	

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N.

DESCRIZIONE
ANNOTAZIONI

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE			
Causale			
DATI FISCALI			
Anno		Anticipazione	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
2		3	5
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta		Ritenute a titolo d'acconto
6	7		9
Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto
10		11	12
Addizionale regionale a titolo d'imposta		Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto
13		14	15
Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
16		17	18
Ritenute operate anni precedenti		Spese rimborsate	Somme restituite al netto della ritenuta subita
19		20	22
DATI PREVIDENZIALI			
Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale	
29		30	
Tipo rapporto	Codice azienda	Categoria	
31	32	33	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi	
34	35	36	
Importo altri contributi	Contributi dovuti	Contributi versati	Importo franchigia utilizzato
37	38	39	40
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi			
Codice fiscale debitore principale		Somme erogate	Ritenute operate
101		102	103
Somme erogate non tassate			
104			
Riservata al soggetto erogatore delle somme			
105		106	107
108			
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi			
INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO			
Somme corrisposte		Ritenute operate	
131		132	
ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
Somme corrisposte		Ritenute operate	
133		134	
INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO			
Somme corrisposte		Ritenute operate	
135		136	
ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
Somme corrisposte		Ritenute operate	
137		138	

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5									
Comune				Provincia (sigla) 7	Codice comune 8								
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9		Indirizzo 10			N. civico 11		Scala 12	Interno 13					
Importo corrispettivo 19	Ritenuta operata 20	Loc. non proprietario 21	22	Codice CIN									
N. contratti locazione 101	Unità immobiliare intera 102	Unità immobiliare parziale 103	Anno 104	Durata del contratto nell'anno di riferimento 105									
Comune				Provincia (sigla) 107	Codice comune 108								
Tipologia (via, piazza, ecc.) 109		Indirizzo 110			N. civico 111		Scala 112	Interno 113					
Importo corrispettivo 119	Ritenuta operata 120	Loc. non proprietario 121	122	Codice CIN									
N. contratti locazione 201	Unità immobiliare intera 202	Unità immobiliare parziale 203	Anno 204	Durata del contratto nell'anno di riferimento 205									
Comune				Provincia (sigla) 207	Codice comune 208								
Tipologia (via, piazza, ecc.) 209		Indirizzo 210			N. civico 211		Scala 212	Interno 213					
Importo corrispettivo 219	Ritenuta operata 220	Loc. non proprietario 221	222	Codice CIN									
N. contratti locazione 301	Unità immobiliare intera 302	Unità immobiliare parziale 303	Anno 304	Durata del contratto nell'anno di riferimento 305									
Comune				Provincia (sigla) 307	Codice comune 308								
Tipologia (via, piazza, ecc.) 309		Indirizzo 310			N. civico 311		Scala 312	Interno 313					
Importo corrispettivo 319	Ritenuta operata 320	Loc. non proprietario 321	322	Codice CIN									
N. contratti locazione 401	Unità immobiliare intera 402	Unità immobiliare parziale 403	Anno 404	Durata del contratto nell'anno di riferimento 405									
Comune				Provincia (sigla) 407	Codice comune 408								
Tipologia (via, piazza, ecc.) 409		Indirizzo 410			N. civico 411		Scala 412	Interno 413					
Importo corrispettivo 419	Ritenuta operata 420	Loc. non proprietario 421	422	Codice CIN									

**Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF**

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
(per le modalità di presentazione vedasi il **paragrafo 3.4**)

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

**DATI
ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

GIORNO

MESE

ANNO

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * 	CHIESA CATTOLICA 	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO 	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA 	UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE ITALIANE 	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA 	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG) 	ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA" IN ITALIA 		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:

1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali; 6 - Prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblies di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D. LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ.

FIRMA _____

[illegible]

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | |

**FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, C. 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)**

FIRMA _____

[illegible]

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA _____

**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE A
NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE**

FIRMA _____

[illegible]

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA _____

[illegible]

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta **FIRMARE** nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o REDDITI - Persone fisiche).

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.4 "Modalità di invio della scheda".

FIRMA

 **agenzia
Entrate**

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15.

TIPO DI COMUNICAZIONE		Annullamento ☐		Sostituzione ☐		Eventi eccezionali ☐	
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO		Codice fiscale 					
		Cognome o Denominazione			Nome		
		Telefono o fax		Indirizzo di posta elettronica			
		prefisso numero					
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE		Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante					
Casi particolari ☐		Cognome			Nome		
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE		Numero certificazioni		Quadro CT		FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'incaricato					
Riservato all'incaricato		Impegno a presentare in via telematica la comunicazione ☐					
		Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO			
		giorno mese anno					

CERTIFICAZIONE UNICA 2026



QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE

Codice Fiscale

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

SEZIONE A

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

Codice sede Entratel

SEZIONE B

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato

Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario incaricato

Codice sede Entratel
dell'intermediario incaricato

Numero di cellulare
dell'intermediario incaricato

Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

FIRMA DEL SOSTITUTO

CERTIFICAZIONE UNICA 2026



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3	
Comune 4	Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7
Telefono, fax 8 prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9	Codice attività 10	Codice sede 11
Codice fiscale sostituto subentrante 12			

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3					
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10	Stato estero 11

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2025

Comune 20	Provincia (sigla) 21	Codice comune 22
--------------	-------------------------	---------------------

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2026

Comune 24	Provincia (sigla) 25	Codice comune 26
--------------	-------------------------	---------------------

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale 30

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41	Luogo di appartenenza 42	
Via e numero civico 43	Non residenti Schumacker 44	Codice Stato estero 45	Frontaliere 46

DATA
giorno mese anno

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati							
	1		2		3		4							
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO									
	5		Lavoro dipendente 6		Pensione 7		Data di inizio 8 giorno mese anno		Data di cessazione 9 giorno mese anno		In forza al 31/12 10		Periodi particolari 11	
RITENUTE	Redditi erogati in franchi		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche											
	12		13											
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025		Addizionale regionale 2025 rapporti cessati							
	21		22		23		24							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Saldo 2024		Acconto 2025		Saldo 2025		Rapporti cessati 2025		Acconto 2026					
	25		26		27		28		29					
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2025									
	30		31		32									
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Acconto 2025		Saldo 2025		su trattenute 2025 a saldo		su trattenute 2025 in acconto							
	33		34		35		36							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Esito		Assistenza fiscale diretta		Presenza 730/4 integrativo		Presenza 730/4 rettificativo							
	51		52		54		55							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato							
	61		62		63		64							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Regione					
	71		72		73		74		75					
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Comune					
	81		82		83		84		85					
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato							
	91		92		93		94							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Trattenuto		non trattenuto		Trattenuto		non trattenuto							
	101		102		111		112							
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Richiesta di minor acconto		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Codice Comune		Prima rata di acconto cedolare secca			
	121		122		123		124		125		126			
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Richiesta di minor acconto		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secca sospesi					
	127		128		131		132		133					
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Erario		Regione		Comune									
	141		142		143									
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Erario		Regione		Comune									
	151		152		153									
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Saldo Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Saldo addizionale comunale all'Irpef		Acconto tassazione separata		Imposta sostitutiva					
	161		162		163		164		165					
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Cedolare secca su locazioni													
	166													

ASSISTENZA FISCALE
730/2025
CONIUGE

SALDO IRPEF 2024											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato					
261		262		263		264					
ADDITIONALE REGIONALE 2024											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Regione			
271		272		273		274		275			
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Comune			
281		282		283		284		285			
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2024											
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato					
291		292		293		294					
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO						ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA					
Trattenuto		non trattenuto		Trattenuto		non trattenuto					
301		302		311		312					
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Richiesta di minor acconto		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Codice Comune		Prima rata di acconto cedolare secca	
321		322		323		324		325		326	
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Richiesta di minor acconto		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secca sospesi			
327		328		331		332		333			
ONERI DETRAIBILI											
Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
341		342		343		344		345		346	
Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
347		348		349		350		351		352	
DETRAZIONI E CREDITI											
Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati		Ulteriore detrazione					
361		362		367		368					
Totale detrazioni per oneri		Detrazioni per canoni di locazione		Credito riconosciuto per canoni di locazione		Credito non riconosciuto per canoni di locazione					
369		370		371		372					
Credito per canoni di locazione recuperato		Totale detrazioni		Imposta netta		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero					
373		374		375		376					
Codice stato estero		Anno di percezione reddito estero		Reddito prodotto all'estero		Imposta estera definitiva					
377		378		379		380					
CREDITO D'IMPOSTA APE											
Utilizzato		Rimborsato									
381		382									
COMPARTO SICUREZZA											
Compenso erogato		Detrazione fruita		Detrazione non fruita							
383		384		385							
TRATTAMENTO INTEGRATIVO											
Codice trattamento		Trattamento erogato		Trattamento non erogato		Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio		Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio		Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio	
390		391		392		393		394		395	
Codice trattamento		Trattamento erogato		Trattamento non erogato		Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio		Codice fiscale sostituto			
397		398		399		400		403			

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Previdenza complementare :411	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 :412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 :413	Data iscrizione al fondo :415 giorno mese anno	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
Versati nell'anno :416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 :417	Importo totale :418	Differenziale :419	Anni residui :420
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO				
Versati :421	Dedotti :422	Non dedotti :423	Codice fiscale del familiare a carico :424	
IDENTIFICATIVO DEL FONDO				
Codice fiscale :425	Codice fiscale :426	Codice fiscale :427		

ONERI DEDUCIBILI

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 :431	Codice onere :432	Importo :433	Codice onere :434	Importo :435	Codice onere :436	Importo :437	
Somme restituite nell'anno :438	Residuo anno precedente :439	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 :440		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito :441			
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito :442	Codice fiscale degli enti o casse :443	Assicurazioni sanitarie :444					

ALTRI DATI

FRONTALIERI SVIZZERI								REDDITO FRONTALIERI			
Reddito di riferimento :449	Ritenute :451	Addizionale regionale all'Irpef 2025 :452	Addizionale comunale all'Irpef 2025 :453	Acconto addizionale comunale all'Irpef 2026 :454	Con contratto a tempo indeterminato :455	Con contratto a tempo determinato :456					
Pensione orfani non campione d'Italia :457	Numero giorni marittimi :458	Altri redditi :459	Periodo di pensione :461	REDDITI ESENTI codice ammontare :462 :463		codice ammontare :464 :465					
BONUS E STOCK OPTION anno eccedenza ritenute :466 :467 :468		Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio :469		Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio :470		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente :471					
EROGAZIONI IN NATURA Benefit base Con figli fiscalmente a carico :472 :473 :474 :475		Welfare aziendale canoni e spese manutenzione :476		Somme restituite al netto della ritenuta subita :477							
Indennità di disoccupazione NASPI :478		Trattamento integrativo speciale erogato :479		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche :480							

REDDITI ASSOGGETTIATI
A RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTIATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA									
Totale redditi :481		Totale ritenute Irpef :482			Totale ritenute Irpef sospese :483				
Causale :484	Redditi :485	Titolo :486	Ritenute Irpef :487	Ritenute Irpef sospese :488	Periodo di partecipazione :489 anni mesi				
PERIODO									
Aliquote :490	Anticipazioni reintegrate :491	Numero di giorni :492	Data di inizio :493 giorno mese anno	Data di cessazione :494 giorno mese anno	Codice fiscale del sostituto :495				
LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
Quota esente :496		Quota imponibile :497		Ritenute Irpef :498		Addizionale regionale all'Irpef :499			
Totale ritenute irpef sospese :500		Totale addizionale regionale dell'irpef sospesa :501							

COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)							
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni :511		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni :512		Totale ritenute operate :513		Totale ritenute sospese :514	
COMPARTO SICUREZZA							
Compenso erogato :515		Detrazione fruita :516		Anno apertura successione :519		Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni :520	
Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni :521		Ritenute operate :522		Ritenute sospese :523		Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.) :524	
Periodo d'imposta :525		Codice fiscale del sostituto :526					

DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5	
531		532		533		534		535	
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 13				Codice fiscale				Causa	
536		537						538	
Reddito conguagliato già compreso nel punto 1		Reddito conguagliato già compreso nel punto 2		Reddito conguagliato già compreso nel punto 3		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5	
539		540		541		542		543	
Reddito conguagliato già compreso nel punto 13		Ritenute		Addizionale regionale		Addizionale comunale acconto 2025		Addizionale comunale saldo 2025	
544		545		546		547		548	
Ritenute sospese		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale in acconto sospesa		Addizionale comunale a saldo sospesa			
549		550		551		552			

REDDITI ESENTI

codice	ammontare	codice	ammontare
553	554	555	556

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO INDETERMINATO

Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23
557	558

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO DETERMINATO

Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23
559	560

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Giorni	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12
561	562 giorno mese anno	563 giorno mese anno	564

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef
565	566	567	568
Ritenute Irpef sospese	Addizionale reg. all'Irpef sospesa		
569	570		

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale	Codice
611	612	613	614
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
615	616	617	618
Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
619	620	Contributo alle forme pensionistiche complementari	
		Contributo di assistenza sanitaria	
		631	632

SOMME ASSOGGETTATE
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

MANCE

Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
651	652	653	654	655
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale		
656	657	658		
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
659	660	661	662	663

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
DEL PERSONALE SANITARIO

Compenso	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
671	672	673

COMPENSI STRAORDINARI
COMPARTO SANITARIO

Compenso	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
674	675	676

CASI PARTICOLARI
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Codice fiscale	Vedere istruzioni	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo
681	682	683

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
G = ASCENDENTE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ
P = ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI

CODICE FISCALE										Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30
1	C	1	Coniuge				5	6					
2	F1		Primo figlio				3		7	8	10		
3	F		G	2	D	P	4						
4	F		G		D	P							
5	F		G		D	P							
6	F		G		D	P							
7	F		G		D	P							
8	F		G		D	P							
9	F		G		D	P							

RIMBORSI DI BENI
E SERVIZI NON SOGGETTI
A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

SEZIONE SOSTITUTO
DICHIARANTE

SEZIONE ALTRI SOSTITUTI

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705		706	
Codice fiscale		Anno	Codice onere detraibile
707		708	709
Importo rimborsato		Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente
711		712	713

SOMMA CHE
NON CONCORRE
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO

Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
718	719	720	721	722 giorno mese anno	723 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724	725	726	727	728	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
731	732	733	734	735 giorno mese anno	736 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
737	738	739	740	741	

TIPOLOGIE REDDITUALI

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
751	752	753	754	755	756

COMPENSO LORDO
CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
761	762	763	764
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche	
765	766	767	

REDDITI DEI PUNTI
DA 1 A 5 E 13
AL NETTO DEI COMPENSI
DI CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione
771	772	773
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche
774	775	776

REDDITI LAVORO SPORTIVO

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
781	782	783	784	785	786
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO			In forza al 31/12		
Giorni	Data di inizio	Data di cessazione	790		
787	788 giorno mese anno	789 giorno mese anno			

DATI RELATIVI
ALL'ASSEGNO UNICO

Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	N. MESI 100%	N. MESI 50%
791	792	793	794
Codice fiscale altro genitore			
795			
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	100%	50%
796	797	798	799
Codice fiscale altro genitore			
800			
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	100%	50%
801	802	803	804
Codice fiscale altro genitore			
805			

DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI

SEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI

SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
PUBBLICA

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

SEZIONE 3-TER
INPS GESTIONE
SEPARATA MAGISTRATI
ONORARI CONFERMATI
NON ESCLUSIVISTI

Matricola azienda		INPS		Altro		Imponibile previdenziale		Imponibile ai fini IVS		Contributi a carico del lavoratore trattenuti	
1		2		3		4		5		6	
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens											
Tutti											
Tutti con l'esclusione di											
7 T											
8 G F M A M G L A S O N D											

Codice fiscale Amministrazione/Azienda		Progressivo Azienda		NoiPa dichiarante		Gestione					Anno di riferimento		
9		10		11		Pens.		Prev.		Cred. Enpdep Enam		17	
12		13		14		15		16					
Imponibile pensionistico		Contributi pensionistici dovuti		Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti		Imponibili TFS		Contributi TFS					
18		19		20		21		22					
Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti		Imponibile TFR		Contributi TFR dovuti		Imponibile TFR ulteriori elementi		Contributo TFR ulteriori elementi					
23		24		25		26		27					
Imponibile Gestione Credito		Contributo Gestione Credito dovuti		Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore		Imponibile ENPDEP		Contributi ENPDEP dovuti					
28		29		30		31		32					
Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti		Imponibile ENAM		Contributi ENAM dovuti		Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore							
33		34		35		36							
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens													
Tutti													
Singoli mesi													
37 T													
38 G F M A M G L A S O N D													
Codice fiscale soggetto denuncia													
39													
Periodi retributivi soggetto denuncia													
40 G F M A M G L A S O N D													
Codice fiscale conguaglio													
41													
Imponibile conguaglio		Codice fiscale per denuncia		Periodi retributivi per denuncia									
42		43		44 G F M A M G L A S O N D									

Compensi corrisposti al parasubordinato		Contributi dovuti		Contributi a carico del lavoratore		Contributi versati	
45		46		47		48	
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens							
Tutti							
Tutti con l'esclusione di							
49 T							
50 G F M A M G L A S O N D							
Tipo rapporto		Codice fiscale PPAA/Azienda					
51		52					

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati		Franchigia previdenziale		Rimborsi spese forfetarie		Imponibile contributivo	
53		54		55		56	
Imponibile IVS		Contributi dovuti		Contributi a carico del parasubordinato		Contributi versati	
57		58		59		60	
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens							
Tutti							
Tutti con l'esclusione di							
61 T							
62 G F M A M G L A S O N D							
Tipo rapporto		Altro tipo rapporto					
63		64					

Compensi totali magistrati onorari confermati non esclusivisti		Imponibile contributivo		Imponibile IVS		Contributi totali dovuti		Contributi a carico del magistrato onorario	
65		66		67		68		69	
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens									
Tutti									
Tutti con l'esclusione di									
71 T									
72 G F M A M G L A S O N D									
Contributi versati		Iscritto Cassa Forense		Tipo rapporto					
70		73		74					
Codice fiscale Amministrazione versante									
75									

SEZIONE 4
INPS SOCI COOPERATIVE
ARTIGIANE

PERIODO			
Dal		Al	
76 mese	anno	77 mese	anno
78 Reddito			

SEZIONE 5
ALTRI ENTI

Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale	
79	80		
Codice azienda		Categoria	Imponibile previdenziale
81	82	83	84
Contributi a carico del lavoratore trattenuti		Contributi versati	Altri contributi
85	86	87	88
		Importo altri contributi	

DATI ASSICURATIVI
INAIL

Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C.	C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
91	92			93 giorno mese	94 giorno mese	95	96

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE
SOGGETTE A
TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 801	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802	Detrazione 803	Ritenuta netta operata nell'anno 804	Ritenute sospese 805
Ritenute operate in anni precedenti 806	Ritenute di anni precedenti sospese 807	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 809	TFR maturato dall' 1/1/2001 e rimasto in azienda 810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 813		

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro 814 giorno mese anno	Data di cessazione rapporto di lavoro 815 giorno mese anno	Quota eccedente 816	Giorni di sospensione 817	Tempo deter. 818	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) 819
---	---	------------------------	------------------------------	---------------------	--

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Periodo di commisurazione 820 anni mesi		Periodo convenzionale 821 anni mesi		Tempo parziale 822 anni mesi		Indennità equipollenti 823 %		Ammontare erogato nel 2025 824		Titolo 825		Rate 826 827		Erogato in anni precedenti 828	
--	--	--	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------	--	-----------------	--	-----------------------------------	--

Altre indennità

Anno di ultima erog. 829	Ammontare erogato nel 2025 830		Titolo 831	Erogato in anni precedenti 832	Anno di ultima erog. 833	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 834	
-----------------------------	-----------------------------------	--	---------------	-----------------------------------	-----------------------------	---	--

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

Periodo di commisurazione 835 anni mesi		Periodo convenzionale 836 anni mesi		Tempo parziale 837 anni mesi		TFR 838 %		TFR maturato 839		TFR erogato nel 2025 840		Titolo 841		Rate 842 843	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--	---------------	--	-----------------	--

TFR erogato in anni precedenti 844		Anno di ultima erog. 845	TFR destinato al fondo 846		Percentuale 847	Riduzioni riconosciute dal fondo 848	
---------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--	--------------------	---	--

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2025 849		Titolo 850	Erogato in anni precedenti 851	Anno di ultima erog. 852	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 853	
-----------------------------------	--	---------------	-----------------------------------	-----------------------------	---	--

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro 854	Fondo di tesoreria 855	Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 856	
-------------------------	---------------------------	---	--

Periodo di commisurazione 857 anni mesi		Periodo convenzionale 858 anni mesi		Tempo parziale 859 anni mesi		860 %	
--	--	--	--	---------------------------------	--	-------	--

Titolo 863	Rate 864 865	TFR erogato in anni precedenti 866	
---------------	-----------------	---------------------------------------	--

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2025 869		Titolo 870	Erogato in anni precedenti 871	Anno di ultima erog. 872
-----------------------------------	--	---------------	-----------------------------------	-----------------------------

TFR

TFR maturato 861		TFR erogato nel 2025 862	
---------------------	--	-----------------------------	--

Anno di ultima erog. 867	TFR destinato al fondo 868	
-----------------------------	-------------------------------	--

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

873

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Natura iscritto 874	Periodo di contribuzione al 31/12/2000 875 anni mesi	Ammontare erogato nel 2025 876	Titolo 877	Erogato in anni precedenti 878
Anno di ultima erog. 879	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 880		Vedere istruzioni 881	TFR interamente destinato al fondo pensione 882

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo contribuzione dal 1/1/2001 883 anni mesi	Ammontare erogato nel 2025 884	Titolo 885	Erogato in anni precedenti 886	Anno di ultima erog. 887	Redditi già assoggettati ad imposta 888	Vecchi iscritti a vecchi fondi 889
---	-----------------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Retribuzione media biennio precedente 890	Aliquota 891
--	-----------------

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

Erogazioni rapporti cessati ante 1974 892	Totale imponibile 893
--	--------------------------

DATI RIEPILOGATIVI

Reddito di riferimento 894	Vedere istruzioni 895	Aliquota Clausola 896	Aliquota Clausola 897	Riduzioni 898
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

Totale imponibile 899	Imposta complessiva 900	Detrazioni d'imposta 901	Detrazione di cui al decreto 20/03/08 902	Ritenute operate in anni precedenti 903
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	--

Ritenute di anni precedenti sospese 904	Ritenute operate nel 2025 905	Ritenute del 2025 sospese 906	IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA	
			Anno 2025 907	Anni precedenti 908

COMPENSAZIONI

Ris.33/2003 909	Ritenute post 01/01/2007 910
--------------------	---------------------------------

DETASSAZIONE TFS

Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 911	Cod. detr. 912	Detrazione nell'anno 913	Detrazione totale anni precedenti 914
--	-------------------	-----------------------------	--

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto 915	Codice fiscale dell'avente diritto 916	Quota spettante per le indennità erogate 917
---	---	---

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR 920
--

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

ANNOTAZIONI

Codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI	Anno Anticipazione Ammontare lordo corrisposto Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale			
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	
	Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	
	Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti	
	Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Somme restituite al netto della ritenuta subita	
DATI PREVIDENZIALI	Codice fiscale Ente previdenziale Denominazione Ente previdenziale			
	Tipo rapporto	Codice azienda	Categoria	
	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi	
	Importo altri contributi	Contributi dovuti	Contributi versati	Importo franchigia utilizzato
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	Somme corrisposte prima della data di fallimento Somme corrisposte dal curatore/commissario			
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	Codice fiscale Imponibile			
	Ritenute a titolo d'acconto	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	
	Addizionale Regionale a titolo d'acconto	Addizionale Regionale a titolo d'imposta	Addizionale Regionale sospesa	
	Addizionale comunale a titolo d'acconto	Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	
Casi particolari Operazioni straordinarie	Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi)	Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi)	Codice fiscale (sezione indennità di esproprio)	
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale	Somme erogate	Ritenute operate	Somme erogate non tassate
Riservata al soggetto erogatore delle somme				
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
	Somme corrisposte	Ritenute operate	Somme corrisposte	Ritenute operate
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO	ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI		
	Somme corrisposte	Ritenute operate	Somme corrisposte	Ritenute operate

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
1	2	3	4	5			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
6					7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
9		10			11	12	13
Importo corrispettivo		Ritenuta operata	Loc. non proprietario		Codice CIN		
19		20	21 22				

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
101	102	103	104	105			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
106					107	108	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
109		110			111	112	113
Importo corrispettivo		Ritenuta operata	Loc. non proprietario		Codice CIN		
119		120	121 122				

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
201	202	203	204	205			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
206					207	208	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
209		210			211	212	213
Importo corrispettivo		Ritenuta operata	Loc. non proprietario		Codice CIN		
219		220	221 222				

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
301	302	303	304	305			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
306					307	308	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
309		310			311	312	313
Importo corrispettivo		Ritenuta operata	Loc. non proprietario		Codice CIN		
319		320	321 322				

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
401	402	403	404	405			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
406					407	408	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
409		410			411	412	413
Importo corrispettivo		Ritenuta operata	Loc. non proprietario		Codice CIN		
419		420	421 422				